

104

291

CAMERA DEI DEPUTATI

Sessione 1867-68-69

Proposta di Legge presentata nella tornata del 21 Aprile 1867.
dal Ministro delle Finanze

OGGETTO

Relatore

Approvata nella tornata del

186

102

Sottoscripta
incarnata nell' uomo del progetto N° 291.
per ispirare in Quinto Dravio

Deliberazione del Comitato Privato del 22 Maggio
DISTRIBUITO AGLI UFFICI

Uff. 1	Uff. 6
1 Acolla	
2 Dublojins	7
3 Guericin fenzon	8
4 Me angrenat	9
5 He akari	

Presidente _____
Segretario _____
Relatore _____

PRESENTATA LA RELAZIONE

Approvata la Legge nella tornata del _____

[illegible]

NB. Il Segretario è pregato di indicare la costituzione della Commissione; ed occorrendole di ritenere parte dei documenti o tutto l'incartamento di farne apposita annotazione nella seconda pagina della cartella, che occorre venga sempre restituita alla Segreteria.

CAMERA DEI DEPUTATI

PROGETTO DI LEGGE
presentato dal ministro delle finanze
(CAMBRAY-DIGNY)

nella tornata del 21 aprile 1869

Riordinamento delle imposte dirette

SIGNORI ! — La legge che ho l'onore di presentare oggi alle vostre deliberazioni risponde ad un bisogno da voi sentito e formulato nell'anno decorso in un ordine del giorno da voi votato al bisogno, cioè, di riordinare e di porre fra loro in armonia tutte le imposte dirette. La diversità delle forme, che è una delle principali cause che vengono ad intralciare l'esazione di queste imposte, verrebbe per questa legge a cessare. L'istituzione di un sistema uniforme di catasti fondiari in tutta l'Italia, mentre farebbe cessare i molteplici inconvenienti che derivano all'amministrazione per la imperfezione dei ruoli, avrebbe ancora il vantaggio di assicurare in varie parti d'Italia gli accertamenti delle proprietà,

opera questa di massimo interesse per le private fortune.

Per ciò che riguarda la imposta sulle rendite della ricchezza mobile, io vengo con questa legge a proporvi dei provvedimenti che, semplicizzando e rendendo meno vessatorii i modi dell'esazione, riescano a meglio assicurare all'erario la riscossione della tassa senza porgere ai contribuenti giuste cause di malcontento.

Raccomandando ai vostri studi questa proposta di legge, permettetemi, o signori, di esprimervi la mia convinzione che questo assetto generale e definitivo delle imposte dirette sia una delle parti più importanti dell'opera riparatrice che è scopo dei nostri sforzi e che il paese aspetta da noi.

PROGETTO DI LEGGE

VITTORIO EMANUELE II

per grazia di Dio e per volontà della nazione

RE D'ITALIA

TITOLO PRIMO.

Disposizioni generali.

Art. 1.

L'imposta fondiaria sui terreni e sui fabbricati, e l'imposta sui redditi della ricchezza mobile sono riordinate secondo le norme prescritte dalla presente legge.

TITOLO SECONDO.

Formazione del catasto delle rendite delle terre.

§ 1.

Rilevamento della superficie.

Art. 2.

In tutti i comuni nei quali non esistono catasti geometrici regolarmente conservati, sulle triangolazioni fatte o da farsi a cura del Governo, si provvederà dalla rispettiva provincia, e sotto la vigilanza governativa, alla formazione della mappa planimetrica del territorio comunale.

Art. 3.

Il rilevamento parcellare di ciascun comune sarà fatto a cura e spese del comune medesimo, entro il termine e colle norme che saranno stabilite da apposito regolamento.

Ove un comune non intraprenda il rilevamento parcellare o non lo compia nei modi e nel tempo prefissi, il rilevamento sarà fatto per cura della provincia a spese del comune medesimo.

Il Governo e la provincia vigileranno l'operazione del rilevamento parcellare, affinché essa si compia secondo le norme che saranno prescritte.

Art. 4.

Nel rilevamento parcellare saranno compresi tutti i terreni, anche improduttivi, qualunque sia l'uso al

quale si trovano destinati; le aree di tutti i fabbricati sia civili, sia rurali; la superficie dei canali, delle strade ferrate e delle loro dipendenze, delle strade ordinarie a qualunque categoria appartengano; delle cave, delle miniere, delle torbiere, degli stagni, dei laghi artificiali e simili.

Nell'atto del rilevamento sarà tenuto esatto conto della superficie di ciascun appezzamento, della qualità della sua coltivazione o della speciale sua destinazione, del cognome, del nome e della paternità del possessore; come pure sarà presa nota delle servitù prediali attive e passive.

Art. 5.

Dove esistono uniformi catasti geometrici, regolarmente conservati, saranno fatte, nella parte grafica di essi, e nelle indicazioni specificate nell'articolo 4, quelle modificazioni e quei complementi, che valgano a renderli uniformi coi rilevamenti da compiersi a norma dei precedenti articoli.

§ 2.

Determinazione provvisoria della rendita imponibile.

Art. 6.

Tosto che in tutti i comuni di un compartimento catastale sarà compiuto il rilevamento parcellare, o saranno eseguite le operazioni di cui nell'articolo precedente, si procederà alla determinazione provvisoria della rendita imponibile di ciascun appezzamento di terreno, mediante l'applicazione di tariffe formate per ciascun compartimento colle norme seguenti.

Art. 7.

Sarà in ciascun comune istituita una Commissione di cinque col mandato di riconoscere tutte le qualità di coltivazione esistenti nel comune, e dividere ciascuna di esse in varie classi secondo la diversa produttività, indicando per ciascuna classe, ed in ragione di un'et-tara di superficie l'ammontare della rendita netta, ossia imponibile.

Art. 8.

Tre dei componenti la Commissione saranno nominati a maggioranza di voti dai possidenti di beni stabili rurali del comune; gli altri due saranno delegati dal prefetto della provincia, uno dei quali avrà la presidenza della Commissione.

Art. 9.

Nella determinazione della rendita imponibile la Commissione comunale terrà per criterio la quantità

delle derrate prodotte per ciascuna qualità di coltivazione nell'ultima rotazione agraria, ed il loro prezzo medio riferibilmente al decennio che sarà stabilito dal regolamento.

Saranno detratte le spese ordinarie annuali di produzione, comprendendovi la pigione dei fabbricati rurali che servono alla coltivazione dei fondi, o per l'abitazione dei coltivatori, o per il ricovero del bestiame, o per la conservazione e prima manipolazione dei prodotti agrari.

Art. 10.

Il risultato delle operazioni della Commissione comunale sarà pubblicato.

Contro di esso potranno presentare osservazioni e reclami tutti i possessori di beni stabili rurali del comune.

Art. 11.

Le operazioni della Commissione comunale e le osservazioni ed i reclami ai quali esse avranno dato luogo, saranno sottoposti all'esame di una Commissione provinciale, il cui mandato sarà di coordinare fra di loro le tariffe dei vari comuni componenti la provincia, modificandole ove faccia d'uopo, e di risolvere definitivamente i reclami.

Art. 12.

La Commissione provinciale sarà composta del prefetto che ne avrà la Presidenza, del capo dell'ufficio finanziario della provincia e di tre altri, due dei quali saranno nominati dal Consiglio provinciale fra i possessori di terreni nella provincia, ed il terzo dal ministro delle finanze.

La Commissione potrà farsi coadiuvare da quelle persone che crederà utili all'uopo.

Art. 13.

Le tariffe d'estimo, rivedute ed approvate dalle Commissioni provinciali, dovranno essere trasmesse ad una Commissione compartimentale, cui spetterà coordinare fra di loro le tariffe di tutti i comuni del rispettivo compartimento catastale, modificandole ove faccia d'uopo.

Questa Commissione sarà composta di un rappresentante per ciascuna provincia del compartimento, da nominarsi dal rispettivo Consiglio provinciale fra i possessori di terreni della provincia, e di altrettanti delegati governativi nominati dal ministro delle finanze.

Dallo stesso ministro sarà pure nominato il presidente della Commissione, e verrà determinata la sede di essa.

Art. 14.

Le tariffe d'estimo approvate dalla Commissione compartimentale saranno con decreto reale rese esecutorie in via provvisoria, fino a che si possa addivenire alla determinazione definitiva della rendita imponibile.

Art. 15.

Rese esecutorie le tariffe comunali, si procederà in ciascun comune al classamento d'ogni singolo appezzamento ed alla determinazione provvisoria della rendita imponibile di esso, mediante l'applicazione della tariffa stabilita per la qualità di coltivazione della classe, nella quale l'appezzamento viene collocato.

Tale operazione sarà fatta da un apposito agente finanziario, coll'assistenza della Commissione comunale di cui all'articolo 7, e coll'intervento dei possessori interessati.

Art. 16.

La superficie dei canali, delle terre di delizie, ed in generale tutte le superficie, la produzione delle quali non può per sua natura valutarsi colle norme ordinarie, saranno classate per parificazione nella classe più elevata della migliore coltivazione del comune.

Art. 17.

Non saranno compresi nelle operazioni di classamento:

- a) Le aree dei fabbricati, sia civili, sia rurali;
- b) I terreni per propria natura affatto improduttivi;
- c) I terreni dello Stato formanti parte del demanio pubblico a norma dell'articolo 427 del Codice civile, e quelli dei comuni e delle provincie che sono d'uso pubblico, giusta il disposto dall'articolo 432 del Codice stesso.

Art. 18.

I possessori di terreni avranno facoltà di reclamare, contro il classamento e le altre operazioni compiute a norma dei precedenti articoli, alla Commissione provinciale, la quale deciderà definitivamente.

Art. 19.

Coi risultati delle operazioni prescritte dalle precedenti disposizioni sarà per ciascun comune formato il catasto delle proprietà fondiari rurali.

Esso dovrà contenere la superficie totale del comune, distinta in appezzamenti; l'indicazione della superficie e della qualità di coltivazione o speciale destinazione, la denominazione di ciascun appezzamento, la classe alla quale fu l'appezzamento assegnato, e la

rendita imponibile di esso, come pure il cognome, il nome e la paternità del possessore.

Art. 20.

Finchè non sarà determinata definitivamente la rendita imponibile, sulla rendita provvisoria, stabilita come sopra è detto, verrà distribuito per ciascuna provincia il contingente d'imposta fondiaria risultante per la provincia medesima dai ruoli dell'anno 1868.

§ 3.

Determinazione definitiva della rendita imponibile.

Art. 21.

Compiuto che sia in tutti i compartimenti catastali il rilevamento parcellare, e determinata che sia la rendita imponibile provvisoria, si procederà alla unificazione di questa nei catasti di tutti i comuni del regno, mediante la revisione ed il coordinamento generale delle tariffe d'estimo state provvisoriamente applicate giusta il disposto del precedente articolo 14.

Art. 22.

La revisione sarà fatta da una Commissione centrale, composta di un rappresentante di ciascun compartimento catastale, da nominarsi a maggioranza di voti dai rappresentanti dei Consigli delle provincie comprese nel compartimento medesimo e di altrettanti delegati governativi, nominati con decreto reale.

Sarà pure con decreto reale nominato il presidente della Commissione, la quale avrà sede presso il Ministero delle finanze.

Art. 23.

Le tariffe d'estimo rivedute dalla Commissione centrale saranno applicate a ciascun appezzamento di terreno; il risultato di tale operazione costituirà la rendita definitiva, la quale verrà iscritta nel catasto in surrogazione di quella iscritta in virtù del disposto dall'articolo 19.

Art. 24.

Sulla rendita definitiva sarà distribuita annualmente l'imposta fondiaria dei terreni, mediante applicazione dell'aliquota che verrà determinata per legge.

Art. 25.

Dopo venti anni dal giorno in cui il nuovo catasto delle rendite dei terreni sarà entrato in vigore, si procederà alla revisione del medesimo.

Le norme per tale revisione saranno determinate con apposita legge.

Art. 26.

Nel regolamento il Governo del Re stabilirà tutte le norme e prescrizioni necessarie per l'esecuzione di quanto è avanti disposto.

Esso in ispecial modo determinerà e coordinerà i termini per il compimento delle varie operazioni, darà le norme necessarie affinchè i rilevamenti generale e parcellare riescano uniformi in ogni parte del regno, stabilirà i criteri coi quali dovranno essere formate le tariffe d'estimo, e determinate le rendite imponibili, provvisoria e definitiva, ed infine ordinerà quanto altro occorra per la formazione del catasto.

TITOLO TERZO.

Formazione del catasto delle rendite dei fabbricati.

Art. 27.

L'esenzione stabilita dal n° 4 dell'articolo 2 della legge 26 gennaio 1865, n° 2316, è abolita.

Art. 28.

Entro i termini che verranno fissati dal regolamento e colle norme e prescrizioni stabilite dalla legge 26 gennaio 1865 sarà provveduto per la determinazione delle rendite imponibili dei fabbricati rurali indicati al n° 4 dell'articolo 2 della stessa legge.

Art. 29.

Entro i termini e colle norme stesse potrà sulla domanda degli agenti finanziari o dei possessori di fabbricati farsi luogo ad una nuova determinazione della rendita imponibile dei fabbricati, stata già precedentemente valutata.

Art. 30.

Coi risultati ottenuti dalla applicazione della precitata legge 26 gennaio 1865 e di quella 28 maggio 1867, n° 3717, e salvi gli effetti delle disposizioni contenute nei precedenti articoli 27, 28 e 29, sarà formato per ciascun comune il catasto delle rendite dei fabbricati.

Esso dovrà contenere:

- a) Il cognome, il nome e la paternità di ciascun possessore di fabbricati, sia civili, sia rurali;
- b) La sezione, rione o regione, e la strada o piazza nella quale il fabbricato trovasi situato;
- c) Il numero civico che esso porta;
- d) Il numero dei piani onde il fabbricato si compone, ed il numero delle camere o vani contenuti in ciascun piano;

e) Il numero di mappa sotto il quale trovasi nel catasto dei terreni indicata l'area sulla quale il fabbricato esiste;

f) La rendita imponibile al fabbricato assegnata.

Art. 31.

Formato il catasto giusta il disposto dei precedenti articoli, le rendite imponibili dei fabbricati saranno immutabili per un quinquennio, salvo quanto è disposto al titolo V della presente legge.

È abrogato l'articolo 21 della predetta legge 26 gennaio 1865.

Art. 32.

Alla revisione delle rendite dei fabbricati, trascorso il quinquennio, sarà provveduto colle norme della legge medesima.

Art. 33.

Per la formazione del catasto delle rendite dei fabbricati, giusta le disposizioni contenute nel presente titolo, sarà dal Governo pubb'icato un regolamento, col quale avrà esso facoltà di stabilire tutte le norme, prescrizioni e penalità necessarie.

TITOLO QUARTO.

Disposizioni speciali per l'accertamento dei redditi di ricchezza mobile, e la loro tassazione; e per la formazione del registro dei contribuenti soggetti all'imposta.

§ 1.

Accertamento e tassazione dei redditi della ricchezza mobile.

Art. 34.

L'esenzione stabilita dall'articolo 9 della legge 14 luglio 1864 è abolita.

È abolita pure la separazione dei redditi tra le famiglie componenti una sola colonia agraria, stabilita dal penultimo alinea dell'articolo 9 della legge 28 maggio 1867.

Dal reddito delle colonie agrarie è ammesso in detrazione il compenso per l'opera dei figli del contribuente occupati nell'esercizio della colonia medesima.

Art. 35.

Le Casse di risparmio e gli Istituti di beneficenza potranno portare in detrazione dai redditi di ricchezza mobile che posseggono in proprio, non solo le annuità e gli interessi passivi inerenti ai redditi medesimi,

ma eziandio le pensioni e gli assegni fissi che pagano ai loro creditori per determinati scopi od obbligazioni del loro istituto, esclusi però gli stipendi, le pensioni e gli assegni fissi corrisposti per retribuzione d'opera attuale o di servizi prestati in passato, e fermo sempre il disposto dell'articolo 6 del decreto legislativo 28 giugno 1866.

Art. 36.

Gli enti morali e le società di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 28 giugno 1866, numero 3023, oltre ai redditi ivi mentovati, dichiareranno altresì i premi inerenti alle obbligazioni, alle lotterie ed agli imprestiti da loro emessi e pagheranno l'imposta relativa ai medesimi, salvo rivalsa verso i vincitori.

I premi anzidetti e quelli delle obbligazioni del Debito pubblico dello Stato saranno assoggettati all'imposta dell'anno in cui divengano pagabili di diritto per disposizione delle leggi o convenzioni relative, ancorchè l'estrazione sia seguita in epoca anteriore all'anno stesso, od il pagamento fosse posteriormente effettuato.

Art. 37.

Agli stipendi, alle pensioni ed agli assegni fissi pagati dallo Stato in somma non maggiore di annue lire 400 imponibili sarà applicata la metà dell'aliquota annua stabilita per gli altri assegni fissi soggetti alla ritenuta.

Saranno parimente tassati colla sola metà dell'aliquota annua gli stipendi, le pensioni e gli assegni fissi, che siano pagati in somma non maggiore di lire 400 imponibili dalle Società e dagli enti morali indicati nell'articolo 6 del predetto decreto; ed a questi incomberà l'obbligo di farne la dichiarazione e di pagarne l'imposta, salvo rivalsa verso gli assegnatari e stipendiati.

Art. 38.

Gli uffici governativi, provinciali e comunali e tutti gli istituti pubblici sono tenuti a formare e trasmettere periodicamente all'agente finanziario un elenco alfabetico di coloro, che da provviste, lavori od opera qualunque prestata al Governo, alla provincia, al comune od all'istituto ritraggono redditi di ricchezza mobile.

Nell'elenco saranno altresì compresi i possessori di redditi che risultino dagli atti e registri degli uffici ed istituti, e tutti quegli altri possessori, il cui reddito può essere accertato colle nozioni desunte dagli atti e registri stessi.

Nel regolamento saranno determinati i procedimenti

e le epoche in cui dovranno essere formati e spediti gli elenchi anzidetti; come pure le penalità a carico dei contravventori alle disposizioni del presente articolo.

Art. 39.

Le disposizioni degli articoli 34 e seguenti avranno effetto a cominciare dal 1° luglio 1869.

§ 2.

Formazione del registro dei contribuenti all'imposta sui redditi della ricchezza mobile.

Art. 40.

Coi risultati che si otterranno dall'accertamento dei redditi nella ricchezza mobile per l'imposta dell'anno 1868 e 1° semestre 1869 sarà formato per ciascun comune il registro dei contribuenti all'imposta sui redditi della ricchezza mobile.

Esso dovrà contenere: il cognome, il nome e la paternità di ciascun contribuente, la natura od il titolo di ciascun cespite o ramo di reddito, la categoria alla quale esso appartiene, giusta l'articolo 24 della legge 14 luglio 1864, e l'ammontare annuo di esso.

Art. 41.

Il Governo del Re darà le disposizioni e farà le prescrizioni necessarie perchè questo registro sia compiuto entro sei mesi dal giorno in cui sarà terminato l'accertamento ricordato al precedente articolo.

TITOLO QUINTO.

Conservazione del catasto delle terre e dei fabbricati; e del registro dei contribuenti all'imposta sui redditi di ricchezza mobile.

Art. 42.

Chiunque divenga possessore di un terreno, o di un fabbricato, è tenuto a farne dichiarazione all'ufficio finanziario distrettuale entro il termine di 30 giorni e chiederne la voltura.

L'obbligo di questa dichiarazione incombe altresì a chiunque acquisti redditi di ricchezza mobile, o intraprenda l'esercizio d'un'industria o d'una professione.

Pei fabbricati nuovi tale termine incomincerà a decorrere un anno dopo il giorno in cui il fabbricato sarà diventato servibile all'uso al quale è destinato.

Per i redditi di ricchezza mobile incerti e variabili, il termine anzidetto di giorni 30 decorrerà sei mesi dopo il giorno in cui fu cominciato lo esercizio della nuova industria, commercio professione od arte.

Art. 43.

Trattandosi di fabbricati nuovi in tutto od in parte o di nuovi redditi di ricchezza mobile, ove la dichiarazione non sia fatta dal possessore nel termine stabilito dall'articolo precedente, essa verrà fatta d'ufficio dall'agente finanziario, il quale dovrà darne avviso al possessore.

In questo caso, quando l'esistenza del nuovo fabbricato o del nuovo reddito di ricchezza mobile soggetto ad imposta venga accertata definitivamente nel modo e col procedimento stabilito dal titolo sesto della presente legge, il possessore andrà soggetto alla pena pecuniaria del triplo dell'imposta che sul fabbricato o sul reddito non dichiarato sarà dovuta.

Contemporaneamente all'iscrizione del fabbricato nuovo si discaricherà dal catasto dei terreni la rendita dell'area sulla quale il fabbricato è posto.

Art. 44.

Nel caso di terreni o di fabbricati passati da uno ad altro possessore, senza che ne sia stata chiesta la voltura, il possessore iscritto in catasto continuerà ad essere tenuto al pagamento dell'imposta, salvo il diritto di rivalsa verso il nuovo possessore, e senza pregiudizio delle speciali penalità che verranno stabilite per l'esatta conservazione dei catasti col regolamento da formarsi giusta il disposto del successivo articolo 48.

Gli eredi sono solidariamente tenuti al pagamento dell'imposta relativa ai beni ereditari sino a che non sia operata la voltura.

Art. 45.

I possessori di fabbricati che venissero demoliti in tutto od in parte, i possessori di terreni, i quali per corrosione od altra eventualità fossero diminuiti nella loro superficie, dovranno farne dichiarazione all'agente finanziario, all'oggetto di ottenere modificato o cancellato il relativo articolo del catasto.

Art. 46.

I contribuenti alla imposta sui redditi della ricchezza mobile avranno facoltà essi pure di dichiarare la cessazione dei redditi stessi, all'effetto di ottenere le corrispondenti modificazioni nel registro dei contribuenti.

Trattandosi di redditi in somma certa o definita procedenti da capitali, la cessazione sarà ammessa solo

quando il possessore dimostri che il capitale, il reddito del quale si dichiara cessato, fu consumato o perduto, o si tiene giacente ed improduttivo.

Per quelli procedenti da industrie, commerci, professioni od arti, la cessazione totale sarà ammessa solo quando sia stato abbandonato del tutto l'esercizio, come nei casi di fallimento, e nei casi di demissione, destituzione, licenziamento, di inabilità fisica al lavoro, salvo sempre il caso che l'esercizio sia stato continuato da altri per conto proprio o per conto dell'antico esercente o degli eredi o della massa dei creditori.

Art. 47.

Per i redditi incerti e variabili avranno facoltà tanto i possessori, quanto l'amministrazione di chiedere o proporre ogni anno la modificazione che giudicano necessaria.

Ove i possessori di redditi di ricchezza mobile incerti e variabili non abbiano chiesta la modificazione dei redditi stessi s'intenderanno aver confermati i redditi che servirono di base all'imposta dell'anno precedente.

I possessori di redditi incerti e variabili però sono sempre ammessi a provare che il reddito stabilito nel precedente accertamento o più non esiste od è esente dall'imposta per disposizione di legge.

Art. 48.

I documenti di cui debbono essere corredate le denunce di fabbricati nuovi, e dei terreni che si formarono per alluvione, per accensione, per emersione od altro naturale accidente, le denunce di passaggio di proprietà o d'usufrutto di terreni e di fabbricati, e di cessione di redditi di ricchezza mobile, il modo ed il termine in cui le denunce debbono essere fatte, le pene pecuniarie che, oltre a quanto è stabilito dalla presente legge, siano giudicate necessarie, saranno stabilite da apposito regolamento, che il Governo del Re è autorizzato a pubblicare, previo parere del Consiglio di Stato.

Avranno effetto nei ruoli dell'anno successivo le domande di voltura di terreni, di fabbricati o di trasporto da uno ad altro contribuente di redditi di ricchezza mobile, purchè siano fatte prima della fine di ottobre di ciascun anno.

Alla tassazione delle nuove rendite fondiaria, alla registrazione dei nuovi redditi di ricchezza mobile, ed alla loro tassazione, ed al disgravio d'imposta corrispondente alla cessazione di rendite fondiaria o di redditi mobiliari, sarà provveduto con appositi ruoli suppletivi o rettificativi.

TITOLO SESTO.

Norme generali e comuni.

Art. 49.

Per la determinazione della materia imponibile e per la definizione di tutte le questioni intorno alle imposte cui riguarda la presente legge, sono istituite le seguenti Commissioni:

1° Una Commissione in ogni comune o consorzio di più comuni;

2° Una Commissione in ciascun capoluogo di provincia;

3° Una Commissione centrale nella capitale del Regno.

Art. 50.

La Commissione comunale o consorziale sarà composta di cinque, tre dei quali saranno eletti dalla Giunta municipale di ciascun comune isolato o dalla rappresentanza di ciascun consorzio, e due saranno nominati dal prefetto, sulla proposta dell'intendente di finanza.

Il prefetto designerà il presidente della Commissione.

Alle adunanze della Commissione potrà sempre intervenire l'agente finanziario, od un suo rappresentante, però senza voto deliberativo.

Art. 51.

La Commissione provinciale sarà composta di cinque, due dei quali saranno eletti dal Consiglio provinciale, altrettanti dall'intendente di finanza, ed il quinto, che n'avrà la presidenza, sarà nominato dal prefetto.

Alle adunanze della Commissione provinciale dovrà sempre intervenire l'intendente di finanza od un suo supplente.

L'intendente od il suo supplente potranno prender parte ai lavori della Commissione, però senza voto deliberativo.

Art. 52.

La Commissione centrale si comporrà del presidente, del vice-presidente, di cinque membri effettivi nominati per decreto reale e di cinque supplenti nominati dal ministro delle finanze.

Essa ha attribuzioni di tribunale amministrativo, e decide indipendentemente dall'amministrazione, secondo le leggi ed i regolamenti.

Art. 53.

La Commissione comunale o consorziale ha competenza per decidere in prima istanza tutte le questioni che sorgono tra l'ufficio finanziario ed i contribuenti, come quelle intorno all'esistenza, alla determinazione, modificazione, cessazione o passaggio dei redditi di ricchezza mobile, intorno alle spese ed annualità passive da dedursi; come pure le questioni di duplicazioni, quando siano sul registro dell'8 stesso comune o nei registri di due comuni dello stesso consorzio; le questioni intorno alla natura od all'imponibilità di un fabbricato, alla determinazione della rendita lorda o della rendita imponibile di esso, ed alla cessazione per demolizione totale o parziale.

Le Commissioni comunali o consorziali avranno sempre la facoltà di aumentare le rendite dei fabbricati, ed i redditi della ricchezza mobile che siano stati accertati dall'agente finanziario; e ciò tanto nel caso di reclamo per parte dei contribuenti, quanto nel caso in cui non abbiano reclamato od abbiano aderito alle iscrizioni e rettificazioni fatte d'ufficio dall'agente.

A tal fine le Commissioni dovranno farsi comunicare le schede di dichiarazione e di rettificazione, le tabelle, i registri e le matricole del rispettivo comune o consorzio.

Art. 54.

La Commissione provinciale ha competenza in grado di appello per tutte le questioni deferite in prima istanza alle Commissioni comunali o consorziali; e pronunzia in prima istanza nel caso di duplicazione tra due comuni della stessa provincia.

La Commissione provinciale giudica definitivamente nelle questioni di estimazione della rendita dei fabbricati, o dei redditi della ricchezza mobile incerti e variabili, di cui all'articolo 14 della legge 14 luglio 1864.

Art. 55.

La Commissione centrale pronunzia in terza istanza su tutte le questioni concernenti l'applicazione delle leggi e dei regolamenti, e decide in prima ed ultima istanza sulle duplicazioni di reddito tra comuni di diverse provincie.

Art. 56.

Le Commissioni, di cui agli articoli precedenti, procederanno a norma delle leggi e dei regolamenti, e adempieranno anche alle incumbenze deferite alle attuali Commissioni dalla legge 7 luglio 1868, n° 4490, sulla tassa della macinazione e da altre leggi speciali.

Art. 57.

I giudizi delle Commissioni comunali, consorziali e

provinciali debbono essere pronunziati entro trenta giorni da quello in cui la Commissione ricevette il ricorso del contribuente o dell'ufficio finanziario.

Delle decisioni emesse dopo trascorso tale termine, potrà l'ufficio finanziario non tenere conto nei ruoli ordinari, salvo il loro effetto nei ruoli suppletivi o rettificativi.

Art. 58.

I ricorsi alle Commissioni non sospendono il corso del procedimento per la determinazione, la liquidazione e il pagamento dell'imposta.

Art. 59.

In tutti i casi in cui l'agente finanziario modifica la dichiarazione del contribuente, come nel caso di ricorso da esso presentato alla Commissione provinciale o centrale, dovrà il contribuente esserne avvertito.

L'ufficio avrà pure l'obbligo di notificare agli interessati le decisioni emesse dalla Commissione comunale, consorziale, provinciale o centrale sui ricorsi presentati da essi o dall'ufficio stesso.

Quante volte la Commissione comunale o consorziale aumenti le rendite dei fabbricati ed i redditi mobiliari ammessi, iscritti o rettificati d'ufficio dall'agente finanziario, e non contestati dai contribuenti mediante reclamo, dovrà l'agente stesso notificare ai contribuenti le rettificazioni stabilite dalla Commissione.

I ricorsi dei contribuenti a qualunque delle suaccennate Commissioni dovranno sempre essere presentati all'ufficio finanziario, il quale dovrà rilasciarne ricevuta.

Art. 60.

Dalle decisioni della Commissione centrale possono tanto i contribuenti quanto l'amministrazione finanziaria ricorrere all'autorità giudiziaria, entro il termine perentorio di 100 giorni da quello della pubblicazione dei ruoli.

L'autorità giudiziaria è sempre ed in ogni caso incompetente a giudicare sulla semplice estimazione della rendita d'un fabbricato, o dei redditi di ricchezza mobile incerti e variabili, di cui all'articolo 14 della legge 14 luglio 1864.

Art. 61.

Nel regolamento da pubblicarsi giusta il disposto dell'articolo 48, il Governo stabilirà le norme ed i termini necessari a regolare il procedimento stabilito dai precedenti articoli.

Le disposizioni della legge 14 luglio 1864, del decreto legislativo 28 giugno 1866, della legge 28 maggio 1867 e della legge 28 luglio 1868, non che della legge 26

gennaio 1868 sono mantenute in vigore per tutto ciò che non sia contrario alla presente legge.

Art. 62.

Le Commissioni istituite giusta le disposizioni del presente titolo potranno essere retribuite.

Le retribuzioni saranno determinate dai Consigli di comuni isolati, dalle rappresentanze consorziali, o dalla Deputazione provinciale per le rispettive Commissioni comunali, consorziali o provinciali.

La spesa necessaria per tale retribuzione, come tutte le altre inerenti all'adempimento delle funzioni delle Commissioni medesime, saranno rispettivamente a carico del comune, dei comuni compresi nello stesso consorzio, o della provincia, secondo le norme che saranno stabilite dal regolamento.

TITOLO SETTIMO.

**Sovrimeposte comunali alle imposte dirette.
Disposizioni diverse.**

Art. 63.

All'imposta fondiaria sulle terre e sui fabbricati, ed all'imposta sui redditi della ricchezza mobile potranno i comuni aggiungere delle sovrimeposte nelle proporzioni seguenti, cioè :

a) Del 100 per cento sull'imposta fondiaria con facoltà di aumentarle sino al 200 per cento, previa approvazione della Deputazione stessa ed autorizzazione del Governo con apposito decreto reale.

Non potranno in alcun caso i comuni sorpassare questo limite, se non vi siano autorizzati da legge speciale.

b) Del 40 per cento sulla imposta di ricchezza mobile.

Le sovrimeposte saranno iscritte nel ruolo dell'imposta, semprequando il comune abbia stabilito il relativo contingente entro il mese di novembre.

I comuni potranno inoltre stabilire una tassa di famiglia, una tassa sul bestiame, una tassa sul valore locativo, ed una tassa sulle vetture e sui domestici.

Le norme generali per la determinazione e l'applicazione di tali tasse saranno stabilite con decreto reale, sentito il Consiglio di Stato.

I regolamenti formati dai comuni in conformità del precedente paragrafo saranno approvati dalla Deputazione provinciale a norma dell'articolo 138 della legge comunale e provinciale.

Art. 64.

Dal giorno dell'attuazione di questa legge cesserà di essere applicata a favore dello Stato la tassa sulle vetture e sui domestici, stabilita dalla legge 28 giugno 1868.

Art. 65.

È tolta alle provincie la facoltà di sovrimporre alle imposte dirette.

Esse provvederanno alle proprie spese mediante un contingente a carico di ciascun comune, e proporzionato all'ordinaria entrata comunale.

Tale contingente formerà per i comuni spesa obbligatoria, e dovrà essere da essi inscritta nel bilancio passivo.

Art. 66.

Per le spese necessarie all'esecuzione della presente legge sarà nel bilancio passivo del Ministero delle finanze pel 1869, parte straordinaria, stanziata la somma di L

1.20 14/1

SESSIONE 1867-68.
PRIMA DELLA X LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

PROGETTO DI LEGGE
presentato dal ministro delle finanze
(CAMBRAY-DIGNY).

nella tornata del 21 aprile 1869

Riordinamento dell'imposte dirette

82
3
11

PROGETTO DI LEGGE

VITTORIO EMANUELE II

per grazia di Dio e per volontà della nazione

RE D'ITALIA

TITOLO PRIMO.

Disposizioni generali.

Art. 1.

L'imposta fondiaria sui terreni e sui fabbricati, e l'imposta sui redditi della ricchezza mobile sono riordinate secondo le norme prescritte dalla presente legge.

TITOLO SECONDO.

Formazione del catasto delle rendite delle terre.

§ 1.

Rilevamento della superficie.

Art. 2.

In tutti i comuni nei quali non esistono catasti geometrici regolarmente conservati, ~~appoggiandosi alle~~ triangolazioni fatte o da farsi a cura del Governo, si provvederà per cura della rispettiva provincia, e sotto la vigilanza governativa, alla formazione della mappa planimetrica del territorio comunale.

Art. 3.

Il rilevamento parcellare di ciascun comune sarà fatto a cura e spese del comune medesimo, entro il termine e colle norme che saranno stabilite da apposito regolamento.

Ove un comune non intraprenda il rilevamento parcellare o non lo compia nei modi e nel tempo prefissi, il rilevamento sarà fatto per cura della provincia a spese del comune medesimo.

Il Governo e la provincia vigileranno l'operazione del rilevamento parcellare, affinchè essa si compia secondo le norme che saranno prescritte.

Art. 4.

Nel rilevamento parcellare saranno compresi tutti i

— sulle

4
12
terreni, anche improduttivi, qualunque sia l'uso al quale si trovano destinati; le aree di tutti i fabbricati sia civili, sia rurali; la superficie dei canali, delle strade ferrate e delle loro dipendenze, delle strade ordinarie a qualunque categoria appartengano; delle cave, delle miniere, delle torbiere, degli stagai, dei laghi artificiali e simili.

Nell'atto del rilevamento sarà tenuto esatto conto della superficie di ciascun appezzamento, della qualità della sua coltivazione o della speciale sua destinazione, del cognome, del nome e della paternità del possessore; come pure sarà presa nota delle servitù prediali attive e passive.

Art. 5.

Dove esistono uniformi catasti geometrici, regolarmente conservati, saranno fatte, nella parte grafica di essi, e nelle indicazioni specificate nell'articolo 5, quelle modificazioni e quei complementi, che valgano a renderli uniformi coi rilevamenti da compiersi a norma dei precedenti articoli.

§ 2.

Determinazione provvisoria della rendita imponibile

Art. 6.

Tosto che in tutti i comuni di un compartimento catastale sarà compiuto il rilevamento parcellare, o saranno eseguite le operazioni di cui nell'articolo precedente, si procederà alla determinazione provvisoria della rendita imponibile di ciascun appezzamento di terreno, mediante l'applicazione di tariffe formate per ciascun compartimento colle norme seguenti.

Art. 7.

Sarà in ciascun comune istituita una Commissione di cinque col mandato di riconoscere tutte le qualità di coltivazione esistenti nel comune, e dividere ciascuna di esse in varie classi secondo la diversa produttività, indicando per ciascuna classe, ed in ragione di un ettare di superficie l'ammontare della rendita netta, ossia imponibile.

Art. 8.

Tre dei componenti la Commissione saranno nominati a maggioranza di voti dai possidenti di beni stabili rurali del comune; gli altri due saranno delegati dal prefetto della provincia, uno dei quali avrà la presidenza della Commissione.

Art. 9.

Nella determinazione della rendita imponibile la Commissione comunale terrà per criterio la quantità delle derrate prodotte per ciascuna qualità di coltivazione nell'ultima rotazione agraria ed il loro prezzo medio riferibilmente al decennio che sarà stabilito dal regolamento.

Saranno detratte le spese ordinarie annuali di produzione, comprendendovi la pigione dei fabbricati rurali che servono alla coltivazione dei fondi, o per l'alimentazione dei coltivatori, o per il ricovero del bestiame, o per la conservazione e prima manipolazione dei prodotti agrari.

Art. 10.

Il risultato delle operazioni della Commissione comunale sarà pubblicato.

Contro di esso potranno presentare osservazioni e reclami tutti i possessori di beni stabili rurali del comune.

Art. 11.

Le operazioni della Commissione comunale e le osservazioni ed i reclami ai quali esse avranno dato luogo, saranno sottoposti all'esame di una Commissione provinciale, il cui mandato sarà di coordinare fra di loro le tariffe dei vari comuni componenti la provincia, modificandole ove faccia d'uopo, e di risolvere definitivamente i reclami.

Art. 12.

La Commissione provinciale sarà composta del prefetto che ne avrà la Presidenza, del capo dell'ufficio finanziario della provincia e di tre altri, due dei quali saranno nominati dal Consiglio provinciale fra i possessori di terreni nella provincia, ed il terzo dal ministro delle finanze.

La Commissione potrà farsi coadiuvare da quelle persone che crederà utili all'uopo.

Art. 13.

Le tariffe d'estimo rivedute ed approvate dalle Commissioni provinciali, dovranno essere trasmesse ad una Commissione compartimentale, cui spetterà coordinare fra di loro le tariffe di tutti i comuni del rispettivo compartimento catastale, modificandole ove faccia d'uopo.

6

Questa Commissione sarà composta di un rappresentante per ciascuna provincia del compartimento, da nominarsi dal rispettivo Consiglio provinciale fra i possessori di terreni della provincia, e di altrettanti delegati governativi nominati dal ministro delle finanze.

Dallo stesso ministro sarà pure nominato il presidente della Commissione, e verrà determinata la sede di essa.

Art. 14.

Le tariffe d'estimo approvate dalla Commissione compartimentale saranno con decreto reale rese esecutorie in via provvisoria, fino a che si possa addivenire alla determinazione definitiva della rendita imponibile.

Art. 15.

Rese esecutorie le tariffe comunali, si procederà in ciascun comune al classamento d'ogni singolo appezzamento ed alla determinazione provvisoria della rendita imponibile di esso, mediante l'applicazione della tariffa stabilita per la qualità di coltivazione della classe, nella quale l'apprezzamento viene collocato.

Tale operazione sarà fatta da un apposito agente finanziario, coll'assistenza della Commissione comunale di cui all'articolo 7, e coll'intervento dei possessori interessati.

Art. 16.

La superficie dei canali, delle terre di delizie, ed in generale tutte le superficie, la produzione delle quali non può per sua natura valutarsi colle norme ordinarie, saranno classate per parificazione alla classe più elevata della migliore coltivazione del comune.

1

Art. 17.

Non saranno compresi nelle operazioni di classamento :

- a) le aree dei fabbricati, sia civili, sia rurali;
- b) i terreni per propria natura affatto improduttivi;
- c) i terreni dello Stato formanti parte del demanio pubblico a norma dell'articolo 427 del Codice civile, e quelli dei comuni e delle provincie che sono d'uso pubblico, giusta il disposto dall'articolo 432 del Codice stesso.

Art. 18.

I possessori di terreni avranno facoltà di reclamare, contro il classamento e le altre operazioni compiute a norma dei precedenti articoli, alla Commissione provinciale, la quale deciderà definitivamente.

Art. 19.

Coi risultati delle operazioni prescritte dalle precedenti disposizioni sarà per ciascun comune formato il catasto delle proprietà fondiarie rurali.

Esso dovrà contenere la superficie totale del comune, distinta in appezzamenti, l'indicazione della superficie, della qualità di coltivazione o speciale destinazione, la denominazione di ciascun appezzamento, la classe alla quale fu l'appezzamento assegnato, e la rendita imponibile di esso, come pure il cognome, il nome e la paternità del possessore.

Art. 20.

Finchè non sarà determinata definitivamente la rendita imponibile, sulla rendita provvisoria, stabilita come sopra è detto, verrà distribuito per ciascuna provincia il contingente d'imposta fondiaria risultante per la provincia medesima dai ruoli dell'anno 1868.

§ 3.

Determinazione definitiva della rendita imponibile.

Art. 21.

Compiuto che sia in tutti i compartimenti catastali il rilevamento parcellare, e determinata che sia la rendita imponibile provvisoria, si procederà alla unificazione di questa nei catasti di tutti i comuni del regno, mediante la revisione ed il coordinamento generale delle tariffe d'estimo state provvisoriamente applicate giusta il disposto del precedente articolo 14.

Art. 22.

La revisione sarà fatta da una Commissione centrale, composta di un rappresentante di ciascun compartimento catastale, da nominarsi a maggioranza di voti dai rappresentanti dei Consigli delle provincie comprese nel compartimento medesimo e di altrettanti delegati governativi, nominati con decreto reale.

Sarà pure con decreto reale nominato il presidente della Commissione, la quale avrà sede presso il Ministero delle finanze.

Art. 23.

Le tariffe d'estimo rivelute dalla Commissione centrale saranno applicate a ciascun appezzamento di terreno; il risultato di tale operazione costituirà la rendita definitiva, la quale verrà iscritta nel catasto in surrogazione di quella iscritta in virtù del disposto dall'articolo 19.

Art. 24.

Sulla rendita definitiva sarà distribuita annualmente l'imposta fondiaria dei terreni, mediante applicazione dell'aliquota che verrà determinata per legge.

Art. 25.

Dopo venti anni dal giorno in cui il nuovo catasto delle rendite dei terreni sarà entrato in vigore, si procederà alla revisione del medesimo.

Le norme per tale revisione saranno determinate con apposita legge.

Art. 26.

Nel regolamento il Governo del Re stabilirà tutte le norme e prescrizioni necessarie per l'esecuzione di quanto è avanti disposto.

Esso in ispecial modo determinerà e coordinerà i termini per il compimento delle varie operazioni, darà le norme necessarie affinché i rilevamenti generale e parcellare riescano uniformi in ogni parte del regno, stabilirà i criteri coi quali dovranno essere formate le tariffe d'estimo, e determinate le rendite imponibili, provvisoria e definitiva, ed infine ordinerà quanto altro occorra per la formazione del catasto.

TITOLO TERZO.

Formazione del catasto delle rendite dei fabbricati.

Art. 27.

L'esenzione stabilita dal n° 4 dell'articolo 2 della legge 26 gennaio 1865, n° 2316 è abolita.

Art. 28.

Entro i termini che verranno fissati dal regolamento e colle norme e prescrizioni stabilite dalla legge 26 gennaio 1865 sarà provveduto per la determinazione delle rendite imponibili dei fabbricati rurali indicati al n° 4 dell'articolo 2 della stessa legge.

Art. 29.

Entro i termini e colle norme stesse, potrà sulla domanda degli agenti finanziari o dei possessori di fabbricati farsi luogo ad una nuova determinazione della rendita imponibile dei fabbricati, stata già precedentemente valutata.

Art. 30.

Coi risultati ottenuti dalla applicazione della precitata legge 26 gennaio 1865 e di quella 28 maggio 1867, n° 3717, e salvi gli effetti delle disposizioni contenute nei precedenti articoli 27, 28 e 29, sarà formato per ciascun comune il catasto delle rendite dei fabbricati.

Esso dovrà contenere:

- a) Il cognome, il nome e la paternità di ciascun possessore di fabbricati, sia civili, sia rurali;
- b) La sezione, rione o regione, e la strada o piazza nella quale il fabbricato trovasi situato;
- c) Il numero civico che esso porta;
- d) Il numero dei piani onde il fabbricato si compone, ed il numero delle camere o vani contenuti in ciascun piano;
- e) Il numero di mappa sotto il quale trovasi nel catasto dei terreni indicata l'area sulla quale il fabbricato esiste;
- f) la rendita imponibile al fabbricato assegnata.

Art. 31.

Formato il catasto giusta il disposto dei precedenti articoli, le rendite imponibili dei fabbricati saranno immutabili per un quinquennio, salvo quanto è disposto al titolo V della presente legge.

È abrogato l'articolo 21 della predetta legge 26 gennaio 1865.

11 21

Art. 32.

Alla revisione delle rendite dei fabbricati, trascorso il quinquennio, sarà provveduto colle norme della legge medesima.

Art. 33.

Per la formazione del catasto delle rendite dei fabbricati, giusta le disposizioni contenute nel presente titolo, sarà dal Governo pubblicato un regolamento, col quale avrà esso facoltà di stabilire tutte le norme, prescrizioni e penalità necessarie.

TITOLO QUARTO.

Disposizioni speciali per l'accertamento dei redditi di ricchezza mobile, e la loro tassazione; e per la formazione del registro dei contribuenti soggetti all'imposta.

§ 1.

Accertamento e tassazione dei redditi della ricchezza mobile.

Art. 34.

~~Le casse governative dei depositi e prestiti sono esentate dall'obbligo di fare la dichiarazione e di pagare l'imposta per i redditi che ritraggono dalle proprie operazioni, e per gli interessi che corrispondono alle provincie, ai comuni ed altri istituti pubblici provinciali o comunali per i depositi e prestiti fatti alle casse medesime.~~

art. 34

L'esenzione stabilita dall'art. 34

della Legge 14 luglio 1864 è

abolita.

È abolita pure la separazione

dei redditi tra le famiglie componenti una sola colonia agricola, stabilita dal penultimo alinea dell'art. 9 della Legge 28 Maggio 1867.

Dal reddito delle colonie agricole è ammesso in detrazione il compenso per l'opera

~~Le casse anzidette avranno però sempre l'obbligo di fare la dichiarazione e di pagare l'imposta per il reddito degli interessi che pagano ai privati ed agli enti morali diversi da quelli sovra indicati, per i rispettivi depositi e prestiti, salvo ad esse il diritto di rivalsa stabilito dall'articolo 6 del decreto legislativo 28 giugno 1866, n° 3023.~~

Art. 35.

~~F~~ ~~L'amministrazione del fondo per il culto, gli economati generali, le Opere pie, la cassa militare, le casse di risparmio e gli istituti di beneficenza potranno portare in deduzione dai redditi, anche definiti, che posseggono in proprio, le annualità, gli interessi passivi, le pensioni e gli assegni fissi che pagano ai loro creditori per determinati scopi od obbligazioni del loro istituto, esclusi però gli stipendi, le pensioni e gli assegni fissi corrisposti per retribuzione d'opera attuale o di servizi prestati in passato, e fermo sempre il disposto dell'articolo 6 del decreto legislativo 28 giugno 1866.~~

*Dei figli del contribuente
occupati nell'esercizio della
colonia medesima -*

art. 35

*Le casse di risparmio, e
gli Istituti di beneficenza
potranno portare in deduc-
zione dai redditi di ric-
chezza mobile che posseggono in proprio, non
solo le annualità e gli
interessi passivi inerenti
ai redditi medesimi, ma
anzi anche le pensioni*

11

Art. 36.

Gli enti morali e le società di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 28 giugno 1866, numero 3023, oltre ai redditi ivi mentovati, dichiareranno altresì i premi inerenti alle obbligazioni, alle lotterie ed agli imprestiti da loro emessi e pagheranno l'imposta relativa ai medesimi, salvo rivalsa verso i vincitori.

I premi anzidetti e quelli delle obbligazioni del Debito pubblico dello Stato saranno assoggettati all'imposta dell'anno in cui divengano pagabili di diritto per disposizione delle leggi o convenzioni relative, ancorchè l'estrazione sia seguita in epoca anteriore all'anno stesso. T

*T ad il pagamento fosse
posteriormente effettuato.*

Art. 37.

Agli stipendi, alle pensioni ed agli assegni fissi pagati dallo Stato in somma non maggiore di annue lire 400 imponibili, sarà applicata la metà dell'aliquota annua stabilita per gli altri assegni fissi soggetti alla ritenuta.

Saranno parimente tassati colla sola metà dell'aliquota annua gli stipendi, le pensioni e gli assegni fissi, che siano pagati in somma non maggiore di lire 400 imponibili dalle Società e dagli enti morali indicati nell'articolo 6 del predetto decreto; ed a questi incomberà l'obbligo di farne la dichiarazione e di pagarne l'imposta, salvo rivalsa verso gli assegnatari e stipendiati.

Art. 38.

Gli uffici governativi, provinciali e comunali e tutti gli istituti pubblici sono tenuti a formare e trasmettere periodicamente all'agente finanziario un elenco alfabetico di coloro, che da provviste, lavori od opera qualunque prestata al Governo, alla provincia, al comune od all'istituto ritraggono redditi di ricchezza mobile.

Nell'elenco saranno altresì compresi i possessori di redditi che risultino dagli atti e registri degli uffici ed istituti, e tutti quegli altri possessori, il cui reddito può essere accertato colle nozioni desunte dagli atti e registri stessi.

Nel regolamento saranno determinati i procedimenti e le epoche in cui dovranno essere formati e spediti gli elenchi anzidetti; come pure le penalità a carico dei contraventori alle disposizioni del presente articolo.

Art. 39.

Le disposizioni degli articoli 34 e seguenti, avranno effetto a cominciare dal 1° luglio 1869.

§ 2.

*Formazione del registro dei contribuenti
all'imposta sui redditi della ricchezza mobile.*

Art. 40.

Coi risultati che si otterranno dall'accertamento dei redditi nella ricchezza mobile per l'imposta dell'anno 1868 e del 1° semestre 1869 sarà formato per ciascun comune il registro dei contribuenti all'imposta sui redditi della ricchezza mobile.

12
Esso dovrà contenere: il cognome, il nome e la paternità di ciascun contribuente, la natura od il titolo di ciascun cespite o ramo di reddito, la categoria alla quale esso appartiene giusta l'articolo 24 della legge 14 luglio 1864, e l'ammontare annuo di esso.

Art. 41.

Il Governo del Re darà le disposizioni e farà le prescrizioni necessarie perchè questo registro sia compiuto entro sei mesi dal giorno in cui sarà terminato l'accertamento ricordato al precedente articolo.

TITOLO QUINTO.

Conservazione del catasto delle terre e dei fabbricati;
e del registro dei contribuenti all'imposta sui redditi di ricchezza mobile.

Art. 42.

Chiunque divenga possessore di un terreno, o di un fabbricato, è tenuto a farne dichiarazione all'ufficio finanziario distrettuale entro il termine di 30 giorni e chiederne la voltura.

Per i fabbricati nuovi tale termine incomincerà a decorrere un anno dopo il giorno in cui il fabbricato sarà diventato servibile all'uso al quale è destinato.

L'obbligo di questa dichiarazione incombe altresì a chiunque acquisti redditi di ricchezza mobile ~~in un anno certo e definito, o si mette la prima volta ad esercitare una industria od una professione.~~

Per i redditi di ricchezza mobile incerti e variabili, il termine anzidetto di giorni 30 decorrerà sei mesi dopo il giorno in cui fu cominciato lo esercizio della nuova industria, commercio professione od arte.

Art. 43.

Trattandosi di fabbricati nuovi in tutto od in parte o di redditi di ricchezza mobile ~~non compresi nel precedente accertamento~~, ove la dichiarazione non sia fatta dal possessore nel termine stabilito dall'articolo precedente, essa verrà fatta d'ufficio dall'agente finanziario, il quale dovrà darne avviso al possessore.

In questo caso, quando l'esistenza del nuovo fabbricato o del nuovo reddito di ricchezza mobile soggetto ad imposta venga accertata definitivamente nel modo e col procedimento stabilito dal titolo sesto della presente legge, il possessore andrà soggetto alla pena pecuniaria del triplo dell'imposta che sul fabbricato o sul reddito non dichiarato sarà dovuta.

Contemporaneamente alla tassazione del fabbricato nuovo si discaricherà dal catasto dei terreni la rendita ~~effettiva~~ area sulla quale il fabbricato è posto.

Art. 44.

Nel caso di terreni o di fabbricati passati da uno ad altro possessore, senza che ne sia stata chiesta la voltura, il possessore iscritto in catasto continuerà ad essere tenuto al pagamento dell'imposta, salvo il diritto di rivalsa verso il nuovo possessore, e senza pregiudizio delle speciali penalità che verranno stabilite per l'esatta conservazione dei catasti col regolamento da formarsi giusta il disposto del successivo articolo 48.

Il G. C. credi sono solidariamente tenuti al pagamento dell'imposta relativa ai beni ereditari finchè non sia operata la voltura.

1
3
2
L'obbligo incombe altresì a chi, o intraprenda l'esercizio d'una industria o d'una professione.

Tuovi

all'iscrizione
H dell'

~~Il contribuente alla imposta sui redditi di ricchezza mobile in somma certa e definita sarà considerato possessore dei redditi di ricchezza mobile in somma certa e definita che già aveva, ancorchè li abbia ceduti, quando non abbia denunciata la cessazione.~~

Art. 45.

I possessori di fabbricati che venissero demoliti in tutto od in parte, i possessori di terreni, i quali per corrosione od altra eventualità fossero diminuiti nella loro superficie, dovranno farne dichiarazione all'agente finanziario, all'oggetto di ottenere modificato o cancellato il relativo articolo del catasto.

Art. 46.

I contribuenti alla imposta sui redditi della ricchezza mobile avranno facoltà essi pure di dichiarare la cessazione dei redditi stessi, all'effetto di ottenere le corrispondenti modificazioni nel registro dei contribuenti, ~~e nei ruoli dell'imposta.~~

Trattandosi di redditi in somma certa o definita procedenti da capitali, la cessazione sarà ammessa solo quando il possessore dimostri che il capitale, il reddito del quale si dichiara cessato, fu consumato o perduto, o si tiene giacente ed improduttivo.

Per quelli procedenti da industrie, commerci, professioni od arti, la cessazione totale sarà ammessa solo quando sia stato abbandonato del tutto l'esercizio, nei casi di fallimento e nei casi di demissione, destituzione, licenziamento, di inabilità fisica al lavoro, salvo sempre il caso che l'esercizio sia stato continuato da altri per conto dell'antico esercente o degli eredi o della massa dei creditori, ~~oppure per conto proprio.~~

Art. 47.

Per i redditi incerti e variabili avranno facoltà tanto i possessori, quanto l'amministrazione di chiedere o proporre ogni anno la modificazione che giudicano necessaria.

Art. 48.

I documenti di cui debbono essere corredate le denunce di fabbricati nuovi, e dei terreni che si formarono per alluvione, per accessione, per emersione od altro naturale accidente, le denunce di passaggio di proprietà o d'usufrutto di terreni e di fabbricati, e di cessione di redditi di ricchezza mobile in somma certa e definita, il modo ed il termine in cui debbono essere fatte, le pene pecuniarie che, oltre a quanto è stabilito dalla presente legge, siano giudicate necessarie, saranno stabilite da apposito regolamento, che il Governo del re è autorizzato a pubblicare, previo parere del Consiglio di Stato.

Avranno effetto nei ruoli dell'anno successivo le domande di voltura di terreni, di fabbricati o di trasporto da uno ad altro contribuente di redditi di ricchezza mobile, purchè siano fatte prima della fine di ottobre di ciascun anno.

Alla tassazione delle nuove rendite fondiari, alla registrazione dei nuovi redditi di ricchezza mobile, ed alla loro tassazione, ed al disgravio d'imposta corrispondente alla cessazione di rendite fondiari o di redditi mobiliari, sarà provveduto con appositi ruoli suppletivi o rettificativi.

Ove i possessori di redditi di ricchezza mobile incerti e variabili non abbiano chiesta la modificazione dei redditi stessi s'intenderanno aver confermato i redditi che servono di base all'imposta dell'anno precedente. I possessori di redditi incerti e variabili però sono sempre ammessi a provare che il reddito stabilito nel precedente accertamento o più non esiste od è esente dall'imposta per disposizione di Legge.

X

T come

T proprio o per conto

TITOLO SESTO.

Norme generali e comuni.

Art. 49.

Per la determinazione della materia imponibile e per la definizione di tutte le questioni ~~riguardanti~~ le imposte cui riguarda la presente legge, sono istituite le seguenti Commissioni;

1° Una Commissione in ogni comune o consorzio di più comuni;

2° Una Commissione in ciascun capoluogo di provincia;

3° Una Commissione centrale nella capitale del Regno.

Art. 50.

La Commissione comunale o consorziale sarà composta di cinque, tre dei quali saranno eletti dalla Giunta municipale di ciascun comune isolato o dalla rappresentanza di ciascun consorzio, e due saranno nominati dal prefetto, sulla proposta dell'intendente di finanza.

Il prefetto designerà il presidente della Commissione.

Alle adunanze della Commissione potrà sempre intervenire l'agente finanziario, od un suo rappresentante, però senza voto deliberativo.

Art. 51.

La Commissione provinciale sarà composta di cinque, due dei quali saranno eletti dal Consiglio provinciale, altrettanti dall'intendente di finanza, ed il quinto, che n'avrà la presidenza, sarà nominato dal prefetto.

Alle adunanze della Commissione provinciale dovrà sempre intervenire l'intendente di finanza od un suo supplente.

L'intendente od il suo supplente potranno prender parte ai lavori della Commissione, però senza voto deliberativo.

La adunanza della Commissione non saranno legali senza l'intervento dell'intendente o del suo supplente.

Art. 52.

La Commissione centrale si comporrà del presidente, del vice-presidente, di cinque membri effettivi nominati per decreto reale e di cinque supplenti nominati dal ministro delle finanze.

Il direttore generale delle imposte dirette potrà intervenire alle sedute della Commissione centrale, però senza voto deliberativo.

Art. 53.

La Commissione comunale o consorziale ha competenza per decidere in prima istanza tutte le questioni che sorgono tra l'ufficio finanziario ed i contribuenti, come quelle intorno all'esistenza, alla determinazione, modificazione, cessazione o passaggio dei redditi di ricchezza mobile, intorno alle spese ed annualità passive da dedursi; nonchè le questioni di duplicazioni, quando siano sul registro dello stesso comune o nei registri di due comuni dello stesso consorzio; le questioni intorno alla natura od all'imponibilità di un fabbricato, alla determinazione della rendita lorda o della rendita imponibile di esso, ed alla cessazione per demolizione totale o parziale.

*Essa, ha attribuzioni di
Tribunale amministrativo.
Decide indipendentemente
dall'Amministrazione
secondo le leggi ed i Rego-
lamenti.*

*Però l'istruzione dei
reclami presentati alla
dalla Commissione
Commissione sarà fatta
per mezzo dell'Amministratore
della Commissione
La quale non
può incaricare dell'
esecuzione delle decisioni.*

intorno alle

15

Le Commissioni comunali o consorziali avranno sempre la facoltà di aumentare le rendite dei fabbricati, ed i redditi della ricchezza mobile che siano stati accertati dall'agente finanziario; e ciò tanto nel caso di reclamo per parte dei contribuenti, quanto nel caso in cui non abbiano reclamato od abbiano aderito alle iscrizioni e rettificazioni fatte d'ufficio dall'agente.

A tal fine le Commissioni dovranno farsi comunicare le schede di dichiarazione e di rettificazione, le tabelle, i registri e le matricole del rispettivo comune o consorzio.

Art. 54.

La Commissione provinciale ha competenza in grado di appello per tutte le questioni deferite in prima istanza alle Commissioni comunali o consorziali; e pronunzia in prima istanza nel caso di duplicazione tra due comuni della stessa provincia.

La Commissione provinciale giudica definitivamente nelle questioni di estimazione della rendita dei fabbricati, o dei redditi della ricchezza mobile incerti e variabili di cui all'articolo 14 della legge 14 luglio 1864.

Art. 55.

La Commissione centrale pronunzia in terza istanza su tutte le questioni concernenti l'applicazione delle leggi e dei regolamenti, e decide in prima ed unica istanza sulle duplicazioni di reddito tra comuni di diverse provincie.

Art. 56.

Le Commissioni di cui agli articoli precedenti procederanno a norma delle leggi e dei regolamenti, e adempieranno anche alle incumbenze deferite alle attuali Commissioni della legge 7 luglio 1868, n° 4490, sulla tassa della macinazione e da altre leggi speciali.

Art. 57.

I giudizi delle Commissioni comunali, consorziali e provinciali debbono essere pronunziati entro trenta giorni da quello in cui la Commissione ricevette il ricorso del contribuente o dell'ufficio finanziario.

Dalle decisioni
e
1 e
Hix

~~Dei giudizi emessi~~ dopo trascorso tale termine, potrà l'ufficio finanziario non tenerne conto nei ruoli ordinari, salvo il loro effetto nei ruoli suppletivi o rettificativi.

Art. 58.

I ricorsi alla ~~Commissione centrale~~ non sospendono il corso del procedimento per la determinazione, la liquidazione e il pagamento dell'imposta.

Art. 59.

In tutti i casi in cui l'agente finanziario modifica la dichiarazione del contribuente, come nel caso di ricorso da esso presentato alla Commissione ~~distrettuale~~ o centrale, dovrà il contribuente esserne avvertito.

L'ufficio avrà pure l'obbligo di notificare agli interessati le decisioni emesse dalla Commissione comunale, consorziale, provinciale o centrale sui ricorsi presentati da essi o dall'ufficio stesso.

provinciale

Quante volte la Commissione comunale o consorziale aumenti le rendite dei fabbricati ed i redditi mobiliari ammessi, iscritti o rettificati d'ufficio dall'agente finanziario, e non contestati dai contribuenti mediante reclamo, dovrà l'agente stesso notificare ai contribuenti le rettificazioni stabilite dalla Commissione.

I ricorsi dei contribuenti a qualunque delle suaccennate Commissioni dovranno sempre essere presentati all'ufficio finanziario, il quale dovrà rilasciarne ricevuta.

Art. 60.

Contro le somme di rendita d'un fabbricato o di reddito mobiliare, e contro le somme d'imposta, di sovrimposta, di addizionali e di pesi pecuniarie iscritte nei ruoli è ammesso il ricorso all'autorità giudiziaria.

È però inammissibile il reclamo all'autorità giudiziaria, ~~concernente~~ la semplice estimazione della rendita d'un fabbricato, o dei redditi di ricchezza mobile incerti e variabili, di cui all'articolo 14 della legge 14 luglio 1864.

Art. 61.

Nel regolamento da pubblicarsi giusta il disposto dell'articolo 48, il Governo stabilirà le norme ed i termini necessari a regolare il procedimento stabilito dai precedenti articoli.

Le disposizioni della legge 14 luglio 1864, del decreto legislativo 28 giugno 1866, della legge 28 maggio 1867 e della legge 28 luglio 1868, non che della legge 28 gennaio 1868 sono mantenute in vigore per tutto ciò che non sia contrario alla presente legge.

Art. 62.

Le Commissioni istituite giusta le disposizioni del presente titolo potranno essere retribuite.

Le retribuzioni saranno determinate dai comuni isolati, dalle rappresentanze consorziali, o dalla ~~pioggia~~ ~~realtà dei comuni compresi in uno stesso distretto~~, per le rispettive Commissioni comunali, consorziali o ~~distrettuali~~.

La spesa necessaria per tale retribuzione come tutte le altre inerenti all'adempimento delle funzioni delle Commissioni medesime saranno rispettivamente a carico del comune, dei comuni compresi nello stesso consorzio o distretto o dello Stato, secondo le norme che saranno stabilite dal regolamento.

TITOLO SETTIMO.

Sovrimposte comunali alle imposte dirette.

Disposizioni diverse.

Art. 63.

All'imposta fondiaria sulle terre e sui fabbricati, ed all'imposta sui redditi della ricchezza mobile potranno i comuni aggiungere delle sovrimposte nelle proporzioni seguenti, cioè :

a) Del 100 per cento sull'imposta fondiaria con facoltà di aumentarle sino al 200 per cento, previa approvazione della deputazione stessa ed autorizzazione del Governo con apposito decreto reale.

Dalla decisione della Commissione Centrale possono tanto i contribuenti quanto l'amministrazione finanziaria ricorrere all'autorità giudiziaria.

entro il termine perentorio di 100 giorni da quella della pubblicazione dei ruoli.

è sempre ed in ogni caso incompetente a giudicare sulla

Consigli di

Deputazione provinciale

provinciali

della Provincia

17

Non potranno in alcun caso i comuni sorpassare questo limite, se non vi siano autorizzati da legge speciale.

b) del 40 per cento sulla imposta di ricchezza mobile.

Le sovrimposte saranno iscritte nel ruolo dell'imposta, semprequando il comune abbia stabilito il relativo contingente entro il mese di novembre.

I comuni potranno inoltre stabilire una tassa di famiglia, una tassa sul bestiame, una tassa sul valore locativo, ed una tassa sulle vetture e sui domestici.

Le norme generali per la determinazione e l'applicazione di tali tasse saranno stabilite con decreto reale, sentito il Consiglio di Stato.

I regolamenti formati dai comuni in conformità del precedente paragrafo saranno approvati dalla deputazione provinciale a norma dell'articolo 138 della legge comunale e provinciale.

Art. 64.

Dal giorno dell'attuazione di questa legge cesserà di essere applicata a favore dello Stato la tassa sulle vetture e sui domestici, stabilita dalla legge 28 giugno 1868.

Art. 65.

È tolta alle provincie la facoltà di sovrimporre alle imposte dirette.

Esse provvederanno alle proprie spese mediante un contingente a carico di ciascun comune, e proporzionato all'ordinaria entrata comunale.

Tale contingente formerà per i comuni spesa obbligatoria, e dovrà essere da essi iscritta nel bilancio passivo.

Art. 66.

Per le spese necessarie all'esecuzione della presente legge sarà nel bilancio passivo del Ministero delle finanze pel 1869, parte straordinaria, stanziata la somma di L

Hera para aitta

[illegible]

Dal Ministero delle Finanze
(Direzione generale delle imposte dirette.)

Li 27 Aprile 1869.

Lista al Direttore generale

Il Direttore
Capo della 5^a Divisione,
F. Bismarck

A

7

Stato recapitolativo
della riscossione
delle
imposte dirette

al 31 Dicembre 1868.

106
B - 9

STATO

Della riscossione delle Imposte Dirette

al 31 Dicembre 1868

pei residui alla chiusura dell'Esercizio 1867

Provincia	Dezenni		Fabbicati		Ricche: a) 1806 b)		Selle
	Pace	Guerra	Pace	Guerra	Pace	Guerra	
1. Alessandria	22,297,22	14,947,22	2,297,22	1,297,22	2,297,22	1,297,22	1,297,22
2. Aosta	14,947,22	14,947,22	1,297,22	1,297,22	1,297,22	1,297,22	1,297,22
3. Aquila	14,947,22	14,947,22	1,297,22	1,297,22	1,297,22	1,297,22	1,297,22
4. Arezzo	14,947,22	14,947,22	1,297,22	1,297,22	1,297,22	1,297,22	1,297,22
5. Ascoli	14,947,22	14,947,22	1,297,22	1,297,22	1,297,22	1,297,22	1,297,22
6. Avellino	14,947,22	14,947,22	1,297,22	1,297,22	1,297,22	1,297,22	1,297,22
7. Bari	14,947,22	14,947,22	1,297,22	1,297,22	1,297,22	1,297,22	1,297,22
8. Basilicata	14,947,22	14,947,22	1,297,22	1,297,22	1,297,22	1,297,22	1,297,22
9. Benevento	14,947,22	14,947,22	1,297,22	1,297,22	1,297,22	1,297,22	1,297,22
10. Bergamo	14,947,22	14,947,22	1,297,22	1,297,22	1,297,22	1,297,22	1,297,22
11. Brescia	14,947,22	14,947,22	1,297,22	1,297,22	1,297,22	1,297,22	1,297,22
12. Cagliari	14,947,22	14,947,22	1,297,22	1,297,22	1,297,22	1,297,22	1,297,22
13. Calabria	14,947,22	14,947,22	1,297,22	1,297,22	1,297,22	1,297,22	1,297,22
14. Campania	14,947,22	14,947,22	1,297,22	1,297,22	1,297,22	1,297,22	1,297,22
15. Capri	14,947,22	14,947,22	1,297,22	1,297,22	1,297,22	1,297,22	1,297,22
16. Caserta	14,947,22	14,947,22	1,297,22	1,297,22	1,297,22	1,297,22	1,297,22
17. Cosenza	14,947,22	14,947,22	1,297,22	1,297,22	1,297,22	1,297,22	1,297,22
18. Cremona	14,947,22	14,947,22	1,297,22	1,297,22	1,297,22	1,297,22	1,297,22
19. Cuneo	14,947,22	14,947,22	1,297,22	1,297,22	1,297,22	1,297,22	1,297,22
20. Ferrara	14,947,22	14,947,22	1,297,22	1,297,22	1,297,22	1,297,22	1,297,22
21. Firenze	14,947,22	14,947,22	1,297,22	1,297,22	1,297,22	1,297,22	1,297,22
22. Forlì	14,947,22	14,947,22	1,297,22	1,297,22	1,297,22	1,297,22	1,297,22
23. Genova	14,947,22	14,947,22	1,297,22	1,297,22	1,297,22	1,297,22	1,297,22
24. Grosseto	14,947,22	14,947,22	1,297,22	1,297,22	1,297,22	1,297,22	1,297,22
25. Imperia	14,947,22	14,947,22	1,297,22	1,297,22	1,297,22	1,297,22	1,297,22
26. Insubria	14,947,22	14,947,22	1,297,22	1,297,22	1,297,22	1,297,22	1,297,22
27. Isonzo	14,947,22	14,947,22	1,297,22	1,297,22	1,297,22	1,297,22	1,297,22
28. Istria	14,947,22	14,947,22	1,297,22	1,297,22	1,297,22	1,297,22	1,297,22
29. Lombardia	14,947,22	14,947,22	1,297,22	1,297,22	1,297,22	1,297,22	1,297,22
30. Mantova	14,947,22	14,947,22	1,297,22	1,297,22	1,297,22	1,297,22	1,297,22
31. Marche	14,947,22	14,947,22	1,297,22	1,297,22	1,297,22	1,297,22	1,297,22
32. Modena	14,947,22	14,947,22	1,297,22	1,297,22	1,297,22	1,297,22	1,297,22
33. Napoli	14,947,22	14,947,22	1,297,22	1,297,22	1,297,22	1,297,22	1,297,22
34. Nizza	14,947,22	14,947,22	1,297,22	1,297,22	1,297,22	1,297,22	1,297,22
35. Novara	14,947,22	14,947,22	1,297,22	1,297,22	1,297,22	1,297,22	1,297,22
36. Padova	14,947,22	14,947,22	1,297,22	1,297,22	1,297,22	1,297,22	1,297,22
37. Parma	14,947,22	14,947,22	1,297,22	1,297,22	1,297,22	1,297,22	1,297,22
38. Pavia	14,947,22	14,947,22	1,297,22	1,297,22	1,297,22	1,297,22	1,297,22
39. Piemonte	14,947,22	14,947,22	1,297,22	1,297,22	1,297,22	1,297,22	1,297,22
40. Piacenza	14,947,22	14,947,22	1,297,22	1,297,22	1,297,22	1,297,22	1,297,22
41. Porto Maurizio	14,947,22	14,947,22	1,297,22	1,297,22	1,297,22	1,297,22	1,297,22
42. Polesina	14,947,22	14,947,22	1,297,22	1,297,22	1,297,22	1,297,22	1,297,22
43. Poggio	14,947,22	14,947,22	1,297,22	1,297,22	1,297,22	1,297,22	1,297,22
44. Pordenone	14,947,22	14,947,22	1,297,22	1,297,22	1,297,22	1,297,22	1,297,22
45. Prato	14,947,22	14,947,22	1,297,22	1,297,22	1,297,22	1,297,22	1,297,22
46. Ravenna	14,947,22	14,947,22	1,297,22	1,297,22	1,297,22	1,297,22	1,297,22
47. Reggio Emilia	14,947,22	14,947,22	1,297,22	1,297,22	1,297,22	1,297,22	1,297,22
48. Roma	14,947,22	14,947,22	1,297,22	1,297,22	1,297,22	1,297,22	1,297,22
49. Salerno	14,947,22	14,947,22	1,297,22	1,297,22	1,297,22	1,297,22	1,297,22
50. Savona	14,947,22	14,947,22	1,297,22	1,297,22	1,297,22	1,297,22	1,297,22
51. Sicilia	14,947,22	14,947,22	1,297,22	1,297,22	1,297,22	1,297,22	1,297,22
52. Sirmione	14,947,22	14,947,22	1,297,22	1,297,22	1,297,22	1,297,22	1,297,22
53. Sondrio	14,947,22	14,947,22	1,297,22	1,297,22	1,297,22	1,297,22	1,297,22
54. Spina	14,947,22	14,947,22	1,297,22	1,297,22	1,297,22	1,297,22	1,297,22
55. Sora	14,947,22	14,947,22	1,297,22	1,297,22	1,297,22	1,297,22	1,297,22
56. Spezia	14,947,22	14,947,22	1,297,22	1,297,22	1,297,22	1,297,22	1,297,22
57. Stabia	14,947,22	14,947,22	1,297,22	1,297,22	1,297,22	1,297,22	1,297,22
58. Sudria	14,947,22	14,947,22	1,297,22	1,297,22	1,297,22	1,297,22	1,297,22
59. Suse	14,947,22	14,947,22	1,297,22	1,297,22	1,297,22	1,297,22	1,297,22
60. Taranto	14,947,22	14,947,22	1,297,22	1,297,22	1,297,22	1,297,22	1,297,22
61. Teano	14,947,22	14,947,22	1,297,22	1,297,22	1,297,22	1,297,22	1,297,22
62. Terni	14,947,22	14,947,22	1,297,22	1,297,22	1,297,22	1,297,22	1,297,22
63. Treviso	14,947,22	14,947,22	1,297,22	1,297,22	1,297,22	1,297,22	1,297,22
64. Trapani	14,947,22	14,947,22	1,297,22	1,297,22	1,297,22	1,297,22	1,297,22
65. Udine	14,947,22	14,947,22	1,297,22	1,297,22	1,297,22	1,297,22	1,297,22
66. Varese	14,947,22	14,947,22	1,297,22	1,297,22	1,297,22	1,297,22	1,297,22
67. Verona	14,947,22	14,947,22	1,297,22	1,297,22	1,297,22	1,297,22	1,297,22
68. Vicenza	14,947,22	14,947,22	1,297,22	1,297,22	1,297,22	1,297,22	1,297,22
69. Venezia	14,947,22	14,947,22	1,297,22	1,297,22	1,297,22	1,297,22	1,297,22
70. Vercelli	14,947,22	14,947,22	1,297,22	1,297,22	1,297,22	1,297,22	1,297,22
71. Vigevano	14,947,22	14,947,22	1,297,22	1,297,22	1,297,22	1,297,22	1,297,22
72. Voghera	14,947,22	14,947,22	1,297,22	1,297,22	1,297,22	1,297,22	1,297,22
73. Vercelli	14,947,22	14,947,22	1,297,22	1,297,22	1,297,22	1,297,22	1,297,22
74. Vercelli	14,947,22	14,947,22	1,297,22	1,297,22	1,297,22	1,297,22	1,297,22
75. Vercelli	14,947,22	14,947,22	1,297,22	1,297,22	1,297,22	1,297,22	1,297,22
76. Vercelli	14,947,22	14,947,22	1,297,22	1,297,22	1,297,22	1,297,22	1,297,22
77. Vercelli	14,947,22	14,947,22	1,297,22	1,297,22	1,297,22	1,297,22	1,297,22
78. Vercelli	14,947,22	14,947,22	1,297,22	1,297,22	1,297,22	1,297,22	1,297,22
79. Vercelli	14,947,22	14,947,22	1,297,22	1,297,22	1,297,22	1,297,22	1,297,22
80. Vercelli	14,947,22	14,947,22	1,297,22	1,297,22	1,297,22	1,297,22	1,297,22
81. Vercelli	14,947,22	14,947,22	1,297,22	1,297,22	1,297,22	1,297,22	1,297,22
82. Vercelli	14,947,22	14,947,22	1,297,22	1,297,22	1,297,22	1,297,22	1,297,22
83. Vercelli	14,947,22	14,947,22	1,297,22	1,297,22	1,297,22	1,297,22	1,297,22
84. Vercelli	14,947,22	14,947,22	1,297,22	1,297,22	1,297,22	1,297,22	1,297,22
85. Vercelli	14,947,22	14,947,22	1,297,22	1,297,22	1,297,22	1,297,22	1,297,22
86. Vercelli	14,947,22	14,947,22	1,297,22	1,297,22	1,297,22	1,297,22	1,297,22
87. Vercelli	14,947,22	14,947,22	1,297,22	1,297,22	1,297,22	1,297,22	1,297,22
88. Vercelli	14,947,22	14,947,22	1,297,22	1,297,22	1,297,22	1,297,22	1,297,22
89. Vercelli	14,947,22	14,947,22	1,297,22	1,297,22	1,297,22	1,297,22	1,297,22
90. Vercelli	14,947,22	14,947,22	1,297,22	1,297,22	1,297,22	1,297,22	1,297,22
91. Vercelli	14,947,22	14,947,22	1,297,22	1,297,22	1,297,22	1,297,22	1,297,22
92. Vercelli	14,947,22	14,947,22	1,297,22	1,297,22	1,297,22	1,297,22	1,297,22
93. Vercelli	14,947,22	14,947,22	1,297,22	1,297,22	1,297,22	1,297,22	1,297,22
94. Vercelli	14,947,22	14,947,22	1,297,22	1,297,22	1,297,22	1,297,22	1,297,22
95. Vercelli	14,947,22	14,947,22	1,297,22	1,297,22	1,297,22	1,297,22	1,297,22
96. Vercelli	14,947,22	14,947,22	1,297,22	1,297,22	1,297,22	1,297,22	1,297,22
97. Vercelli	14,947,22	14,947,22	1,297,22	1,297,22	1,297,22	1,297,22	1,297,22
98. Vercelli	14,947,22	14,947,22	1,297,22	1,297,22	1,297,22	1,297,22	1,297,22
99. Vercelli	14,947,22	14,947,22	1,297,22	1,297,22	1,297,22	1,297,22	1,297,22
100. Vercelli	14,947,22	14,947,22	1,297,22	1,297,22	1,297,22	1,297,22	1,297,22
Totale	14,947,22	14,947,22	1,297,22	1,297,22	1,297,22	1,297,22	1,297,22

a. In alcune provincie del Regno le vendite si dividono in tre parti: la prima, che si vende in un'unica vendita, e che si chiama "vendita di prima mano"; la seconda, che si vende in due vendite, e che si chiama "vendita di seconda mano"; la terza, che si vende in tre vendite, e che si chiama "vendita di terza mano".

b. Nella vendita di prima mano si vendono le terre, le case, le botteghe, e tutti gli altri beni che si possono vendere in un'unica vendita.

c. Nella vendita di seconda mano si vendono le terre, le case, le botteghe, e tutti gli altri beni che si possono vendere in due vendite.

d. Nella vendita di terza mano si vendono le terre, le case, le botteghe, e tutti gli altri beni che si possono vendere in tre vendite.

e. In alcune provincie del Regno le vendite si dividono in tre parti: la prima, che si vende in un'unica vendita, e che si chiama "vendita di prima mano"; la seconda, che si vende in due vendite, e che si chiama "vendita di seconda mano"; la terza, che si vende in tre vendite, e che si chiama "vendita di terza mano".

D

Confronto fra i residui del 1866 iscritti nella situazione
di Aprile 1868 - Esercizio 1867 - e quelli registrati nella
situazione di Maggio, esercizio stesso. _____

Direzioni	Province	Residui		Residui		Osservazioni
		a tutto l'anno amministr. 1866		dalla situazione di maggio sino		
		risultanti dalle situazioni		risultate, in confronto di quelle		
		di	di			
		Aprile 1865	Maggio 1865			
				Maggiori	Minori	
	Bologna	999,948 37	999,948 37			
	Parara	395 019 56	395 023 38	10 02		
	Forlì	258 193 95	257 931 47		243 48	
	Ravenna	265 791 39	265 755 97	32 83		
	Cagliari	2 339 681 86	2 338 374 98	8 626 12		
	Sassari	3 733 420 72	3 733 087 71		5 333 01	
	Campobasso	271 357 10	266 410 66		4 946 64	
	Aquila	241 957 03	241 957 03			
	L'ano	102 936 94	102 936 94			
	Agano	37 267 54	38 139 59	772 35		
	Indio	11 110 98	11 110 98			
	Cotenza	446 460 50	478 539 73		7 320 77	
	Catanzaro	344 164 89	315 171 53	171 006 64		
	Cumona	196 336 47	214 639 09	18 322 62		
	Ardeia	314 318 12	419 937 31	37 629 19		
	Cuneo	980 222 96	1 466 563 29	486 140 33		
	Alessandria	1 010 335 38	2 223 643 43	1 213 045 05		
	Firenze	3 919 254 16	3 919 101 10		153 06	
	Arezzo	533 735 74	533 605 61		130 15	
	Genova	967 748 60	3 220 182 20	2 252 353 60		
	Napoli Carrara	222 606 49	279 981 06	57 376 57		
	Porto Maurizio	101 634 68	302 798 28	201 163 60		
	Imperia	620 281 48	620 281 48			
	Cattianetia	326 241 27	326 241 27			
	Lecco	698 477 01	554 446 06		144 038 95	
	Como	1 028 337 66	868 697 01		159 640 35	
	Poggia	657 234 82	657 234 82			
	Da riportarsi	21,707,510 69	25,819,410 95	4,444,501 67	332,601 41	

Direzioni	Province	Residui		I residui		Osservazioni
		a tutto l'anno amministr. 1866		della situazione di maggio sono		
		risultanti dalle situazioni		riscritte, in aggiunta di quelli		
		della situazione di Aprile				
		di	di	Maggiori	Minori	
		Aprile 1866	Maggio 1866			
	Rapporto	21,707,510 69	25,819,410 95	4,444,501 27	332,601 41	
Milano	Milano	1,528,147 61	1,528,147 61			
	Parva { Mulino Venerabile }	"	385,506 77	385,506 77		
	Delta { Mulino Lombardo }	89,597 25	89,597 25			
Napoli	Napoli	6,139,522 61	6,139,522 61			
	Avellino	356,648 19	356,648 19			
	Benevento	442,956 55	442,956 55			
Palermo	Palermo	1,850,762 80	1,850,762 80			
	Trapani	3,998,220 27	4,750,391 76	752,171 39		
	Trapani	356,173 75	687,265 05	331,091 30		
Parma	Parma	375,714 47	375,931 28	216 81		
	Modena	224,359 02	239,500 87	15,141 85		
	Piacenza	345,091 25	345,091 25			
Perugia	Perugia	412,339 09	418,845 12	6,506 03		
	Assisi	508,804 07	508,823 39	29 32		
	Assisi	473,616 82	486,195 92	12,579 10		
Pisa	Pisa	246,357 43	130,207 76		116,149 67	
	Arezzo	193,956 35	193,956 35			
	Arezzo	150,609 50	150,609 50			
Pistoia	Pistoia	392,986 63	395,195 60	2,208 92		
	Livorno	2,784,465 61	2,815,810 62	34,344 81		
	Lucca	514,987 91	410,244 23		104,743 68	
Reggio-Calabria	Reggio	539,095 09	626,508 74	37,413 65		
	Crotone	357,035 26	580,458 62	23,425 36		
	Reggio-Calabria	711,265 20	711,265 20			
Salerno	Salerno	1,247,679 29	1,088,477 70		159,202 19	
	Salerno	712,290 49	712,290 49			
	Potenza	466,499 12	466,499 12			
	Da riportarsi	47,185,491 07	52,485,931 10	6,015,156 98	712,696 95	

Direzioni	Province	Residui		I residui		Osservazioni
		a tutto l'anno amministr. 1868		della situazione di maggio scorso		
		risultanti dalle situazioni		riscosse, in confronto di quelle		
		di	di	della situazione di aprile		
		Aprile 1868	Maggio 1868	Maggiori	Minori	
	Riparto	47, 183, 441 07	52, 488, 931 18	6, 015, 136 98	712, 696 95	
Siracusa	Siracusa	397 595 69	1 335 649 09	938 053 40	" "	
	Catania	945 332 54	1 437 626 56	512 044 02	" "	
Geramo	Geramo	256 761 62	256 761 62	" "	" "	
	Chieti	510 422 92	510 422 92	" "	" "	
Forino	Forino	7 279 062 54	5 157 235 86	" "	2 121 826 68	
	Novara	8 168 028 04	1 579 424 47	" "	388 683 57	
		55, 740, 944 42	62, 763, 051 62	7, 465, 234 40	3, 423, 127 20	

Dal Ministero delle Finanze
(Divisione generale delle Imposte dirette)
L. 27 Aprile 1869

Visto = Il Direttore generale
Benedetti

Il Direttore
Capo della 5.^a Divisione
F. Brunetti

MINISTERO DELLE FINANZE

Firenze, addì 18 gennaio 1867

Relazione al Sig. Ministro

Oggetto

Calcolo dei costi dell'imposta
diretta in confronto dei diversi
sistemi di riscossione operanti, e
seguenza della nuova legge di
riscossione

[M. A.]

~~Il calcolo dei costi dell'imposta
diretta in confronto dei diversi
sistemi di riscossione operanti, e
seguenza della nuova legge di
riscossione~~

Il 30 aprile
L'Autore della presente relazione
ha l'onore di sottoporre al
Vostro onorevole esame il
calcolo dei costi dell'imposta
diretta in confronto dei diversi
sistemi di riscossione operanti,
e la sequenza della nuova legge di
riscossione.

1. La gestione del 1866, quale si presenta al
Vostro onorevole esame, è stata con un
accanto notevole di
L. 139, 252, 234 e con un accanto notevole di
spese, che si è dovuto liquidare.

Ma, quando si osserva che la
gestione del 1866, quale si presenta al
Vostro onorevole esame, è stata con un
accanto notevole di
L. 139, 252, 234 e con un accanto notevole di
spese, che si è dovuto liquidare.

a) il ragguglio dei costi del 1866 ad anno per
cedente per ogni abitante, e

b) qual è nella gestione del 1866 il rag-
guaglio percentuale fra la quota d'imposta
maturata e quella non versata alla fine dell'anno.

Del primo elemento mi pare non si possono
trarre conclusioni definitive, perchè, facendosi mi-
nute osservazioni, ma il fondo si presta
a prima vista ad importanti considerazioni, e
tanto più se si avverte, che nella gestione del
1866 non è comparso la parte dei redditi della
rendita fondiaria che è la più difficile e la più
lenta a riscuotere.

Emergo infatti, che nelle antiche provincie
ed in quelle (recenti), dove la riscossione si fa in-
dianamente, generalment, con il fine nelle provincie
Setentrionali ed in quelle Mediane, dove avviene la
transazione alla dipendenza dei Comuni senza che
questi ultimi si tengano più obbligati, alla pae-
sibilità, il risultato della riscossione si è più spavi-
coso. Bene certamente, per non farci loro le risul-
tante nelle provincie Apuliane e Siciliane, dove
non era sistema completo, misto col vecchio di
autorità, e dove i primi agenti della riscossione
non hanno mai più sempre passato contro i conti
buoni. Il sistema si ha condizionato nelle provincie
ex. Pontificie, dove hanno avuto mandamenti
contraddittori a tutto o non riscosso, e neppure se
dispendio si presenta nelle provincie Lombardo
e Veneto, dove la riscossione si fa da esattore lo-
comunale alla dipendenza dei Picciotti provinciali
obbligati verso il governo a tutto o non riscosso.
L'archivio, che, segue a carico della Provincia
di Belluno dipende da ciò, che il versamento
dovrà farsi soltanto ai primi di Maggio (1842)
infatti avvenne.

L'influenza del diverso sistema di riscossione
è pertanto evidente e tanto più, che, come detto, nel
1842 il carico costituirà quale per intero dell'impo-
sto sui terreni e sui fabbricati. In più, facili
sintetizzanti. Certamente ognuno sistema sarà stato
allora, ma ora mutati, più ordinamento amministrativo,
riscossione, governo di riscossione la spesa, esattore
lo, per forza di riscossione non facili da fare,

aumentato le imposte o modificato l'assetto delle
previdenti, quasi nullo frutto, di più e doveri.

Quello poi che è più grave lo è, che non basta
il solo ritardo nella riscossione, ma si crea, per
lo di mancata esazione. Ma, di più, di non ritenere
in grado di provvedere un conto dell'attività delle
quote inesigibili, distintamente per ogni categoria
e per ogni singolo credito, come pure separando
quelle esenziate indebiti, per decorrenza delle im-
munità o dei Esenzioni, per errori materiali,
delle altre pagate per esenzibilità od omissione
dei debitori, per le trattative di questo ufficio
non confermo ogni giorno più nel convincimento,
che urgenti sommi andranno, perdute, per inesigibi-
lità od insolvenza dei debitori, le uniche veramente
inesigibili, in particolare dei titoli della ricchezza
mobile, di quella sulla villosità e domestica, e par-
te di quella sugli utenti privati e industriali. Questa
inesazione dipende certamente in gran parte dal
ritardo, dalla minore energia degli attori, in
compimento del metodo di riscossione. È certo che
se il Dottore non potesse sfuggire, per qualsiasi
causa all'obbligo di vedere alle presenze, perdute
l'ultimo carico, riscosso o non riscosso, egli sarebbe
ben sollecito e cauto nella riscossione sotto il timore
che l'Amministrazione gli rifiuta le quote da lui
tardivamente riscossate o cose similari a essere
come inesigibili.

Perché con maggiore ragione le leggi di una
borra, prima il conferimento, sia sufficiente della
necessità ed inoltre dell'importanza di adattare gli

attuali sistemi di riscossione e di alienazione uno
comune e vigoroso. Continuandosi negli attuali
sistemi? e per quanto si crebbe di stringere
il cerchio il risultato della riscossione non sarà
mai soddisfacente e l'assetto della contabilità
quando sarà migliorato non sarà completo. L'insu-
fficienza degli attuali sistemi di alienazione
si paleserà più tosto anche nell'incasso e conti-
bilità della cassa sulla macinazione dei cereali
benché si lavori indefessamente, per superare le
difficoltà. In una parola gli Esattori dove non
hanno dove non possono usare dei mezzi legali
coercitivi verso i contribuenti, e il governo tra-
di non è raro nella stessa condizione d'impotenza
e di debolezza verso gli Esattori.

Vedrà l'atto ~~scagitta~~ di V. E. e. pertanto.

1° C. V. ⁴⁶ ~~non~~ sia il caso di sollecitare la discussione della nuova legge di riscossione, che da più mesi è allo studio del Senato, tanto ^{più} che per attendere poi la legge in modo regolare ed efficace sarà necessario un complesso di atti non facile di un tempo non farsi.

— II (a capo)

come seguito poi al prospetto -
presentato alla C. V. il 30 aprile,

~~Laidepo~~ miei ~~che~~ a questa
 relazione me sono piaciuti,
 ma li qualifico in istantaneamente
 per provenire le ricapioni operate
 nel 1^{mo} brugno d'quest'anno in
 tutto del gennaio del 1868. Egli
 anni precedenti; e l'atto che ricapioni
 seguito allo stesso periodo per l'anno
 1868.

Firenze il 18 Maggio 1869.

Il Direttore Generale

1. (A: B)

Bentley.

SPECCHIO della riscossione delle Imposte dirette nel primo Bimestre dell' anno 1869

[illegible]

ette nel primo Bimestre dell'anno 1869 per l'Esercizio 1868 e precedenti

[illegible]

«Le risultante dalle situazioni generali al 31 Dicembre 1949 nelle quali non erano compresi i «cedenti» delle Provincie Unite, attese che per le Provincie unite la chiusura dell'esercizio 1949 fu dal 30 Settembre, non era dunque di quella descritta, ma in altre non così «sicili», che le corrispondenti quelle sono comprese nella situazione del mese di Dicembre, risulta «ovviamente» essere stati «effettuate» in Gennaio

Il Direttore Capo della V.^a Divisione
F. Porro

MINISTERO DELLE FINANZE

Direzione Generale delle Imposte Dirette

SPECCHIO DELLA RISCOSSIONE

nel primo trimestre dell'anno 1869
per l'Esercizio 1868 e precedenti

SPECCHIO della riscossione delle imposte dirette nel primo Simestre 1865

Province		Esercizi		Tabacchi		Ricchiese mobili		Retture domestiche		Vesti e miniere		Municipi		Totale	
		Quota municipale	Quota nazionale	Quota municipale	Quota nazionale	Quota municipale	Quota nazionale	Quota municipale	Quota nazionale	Quota municipale	Quota nazionale	Quota municipale	Quota nazionale	Quota municipale	Quota nazionale
1	Aspromonte	2790/40	100	1072/40		1072/40	1072/40							2790/40	1072/40
2	Aspromonte	2790/40	100	1072/40		1072/40	1072/40							2790/40	1072/40
3	Aspromonte	2790/40	100	1072/40		1072/40	1072/40							2790/40	1072/40
4	Aspromonte	2790/40	100	1072/40		1072/40	1072/40							2790/40	1072/40
5	Aspromonte	2790/40	100	1072/40		1072/40	1072/40							2790/40	1072/40
6	Aspromonte	2790/40	100	1072/40		1072/40	1072/40							2790/40	1072/40
7	Aspromonte	2790/40	100	1072/40		1072/40	1072/40							2790/40	1072/40
8	Aspromonte	2790/40	100	1072/40		1072/40	1072/40							2790/40	1072/40
9	Aspromonte	2790/40	100	1072/40		1072/40	1072/40							2790/40	1072/40
10	Aspromonte	2790/40	100	1072/40		1072/40	1072/40							2790/40	1072/40
11	Aspromonte	2790/40	100	1072/40		1072/40	1072/40							2790/40	1072/40
12	Aspromonte	2790/40	100	1072/40		1072/40	1072/40							2790/40	1072/40
13	Aspromonte	2790/40	100	1072/40		1072/40	1072/40							2790/40	1072/40
14	Aspromonte	2790/40	100	1072/40		1072/40	1072/40							2790/40	1072/40
15	Aspromonte	2790/40	100	1072/40		1072/40	1072/40							2790/40	1072/40
16	Aspromonte	2790/40	100	1072/40		1072/40	1072/40							2790/40	1072/40
17	Aspromonte	2790/40	100	1072/40		1072/40	1072/40							2790/40	1072/40
18	Aspromonte	2790/40	100	1072/40		1072/40	1072/40							2790/40	1072/40
19	Aspromonte	2790/40	100	1072/40		1072/40	1072/40							2790/40	1072/40
20	Aspromonte	2790/40	100	1072/40		1072/40	1072/40							2790/40	1072/40
21	Aspromonte	2790/40	100	1072/40		1072/40	1072/40							2790/40	1072/40
22	Aspromonte	2790/40	100	1072/40		1072/40	1072/40							2790/40	1072/40
23	Aspromonte	2790/40	100	1072/40		1072/40	1072/40							2790/40	1072/40
24	Aspromonte	2790/40	100	1072/40		1072/40	1072/40							2790/40	1072/40
25	Aspromonte	2790/40	100	1072/40		1072/40	1072/40							2790/40	1072/40
26	Aspromonte	2790/40	100	1072/40		1072/40	1072/40							2790/40	1072/40
27	Aspromonte	2790/40	100	1072/40		1072/40	1072/40							2790/40	1072/40
28	Aspromonte	2790/40	100	1072/40		1072/40	1072/40							2790/40	1072/40
29	Aspromonte	2790/40	100	1072/40		1072/40	1072/40							2790/40	1072/40
30	Aspromonte	2790/40	100	1072/40		1072/40	1072/40							2790/40	1072/40
Somme versate in conto per ogni luogo															
Totale		1072/40	1072/40	1072/40	1072/40	1072/40	1072/40	1072/40	1072/40	1072/40	1072/40	1072/40	1072/40	1072/40	1072/40

Somme versate in meno per ogni cassa

Visio- Il Direttore Generale

Firenze - 22.
 Maggio 1869

mentre 1869 per l'Esercizio di dello anno

Utile	Totale delle		Totale delle		Al 1. MARZO 1869
	Quote maturate	Summe	Quote maturate	Summe	
Rendimenti					
	250,00	250,00	250,00	250,00	
	250,00	250,00	250,00	250,00	
	250,00	250,00	250,00	250,00	
	250,00	250,00	250,00	250,00	
	250,00	250,00	250,00	250,00	
	250,00	250,00	250,00	250,00	
	250,00	250,00	250,00	250,00	
	250,00	250,00	250,00	250,00	
	250,00	250,00	250,00	250,00	
	250,00	250,00	250,00	250,00	
	250,00	250,00	250,00	250,00	
	250,00	250,00	250,00	250,00	
	250,00	250,00	250,00	250,00	
	250,00	250,00	250,00	250,00	
	250,00	250,00	250,00	250,00	
	250,00	250,00	250,00	250,00	
	250,00	250,00	250,00	250,00	
	250,00	250,00	250,00	250,00	
	250,00	250,00	250,00	250,00	
	250,00	250,00	250,00	250,00	
	250,00	250,00	250,00	250,00	
	250,00	250,00	250,00	250,00	
	250,00	250,00	250,00	250,00	
	250,00	250,00	250,00	250,00	
	250,00	250,00	250,00	250,00	
	250,00	250,00	250,00	250,00	
	250,00	250,00	250,00	250,00	
	250,00	250,00	250,00	250,00	
	250,00	250,00	250,00	250,00	
	250,00	250,00	250,00	250,00	
	250,00	250,00	250,00	250,00	
	250,00	250,00	250,00	250,00	
	250,00	250,00	250,00	250,00	
	250,00	250,00	250,00	250,00	
	250,00	250,00	250,00	250,00	
	250,00	250,00	250,00	250,00	
	250,00	250,00	250,00	250,00	
	250,00	250,00	250,00	250,00	
	250,00	250,00	250,00	250,00	
	250,00	250,00	250,00	250,00	
	250,00	250,00	250,00	250,00	
	250,00	250,00	250,00	250,00	
	250,00	250,00	250,00	250,00	
	250,00	250,00	250,00	250,00	
	250,00	250,00	250,00	250,00	
	250,00	250,00	250,00	250,00	
	250,00	250,00	250,00	250,00	
	250,00	250,00	250,00	250,00	
	250,00	250,00	250,00	250,00	
	250,00	250,00	250,00	250,00	
	250,00	250,00	250,00	250,00	
	250,00	250,00	250,00	250,00	
	250,00	250,00	250,00	250,00	
	250,00	250,00	250,00	250,00	
	250,00	250,00	250,00	250,00	
	250,00	250,00	250,00	250,00	
	250,00	250,00	250,00	250,00	
	250,00	250,00	250,00	250,00	
	250,00	250,00	250,00	250,00	
	250,00	250,00	250,00	250,00	
	250,00	250,00	250,00	250,00	
	250,00	250,00	250,00	250,00	
	250,00	250,00	250,00	250,00	
	250,00	250,00	250,00	250,00	
	250,00	250,00	250,00	250,00	
	250,00	250,00	250,00	250,00	
	250,00	250,00	250,00	250,00	
	250,00	250,00	250,00	250,00	
	250,00	250,00	250,00	250,00	
	250,00	250,00	250,00	250,00	
	250,00	250,00	250,00	250,00	
	250,00	250,00	250,00	250,00	
	250,00	250,00	250,00	250,00	
	250,00	250,00	250,00	250,00	
	250,00	250,00	250,00	250,00	
	250,00	250,00	250,00	250,00	
	250,00	250,00	250,00	250,00	
	250,00	250,00	250,00	250,00	
	250,00	250,00	250,00	250,00	
	250,00	250,00	250,00	250,00	
	250,00	250,00	250,00	250,00	
	250,00	250,00	250,00	250,00	
	250,00	250,00	250,00	250,00	
	250,00	250,00	250,00	250,00	
	250,00	250,00	250,00	250,00	
	250,00	250,00	250,00	250,00	
	250,00	250,00	250,00	250,00	
	250,00	250,00	250,00	250,00	
	250,00	250,00	250,00	250,00	
	250,00	250,00	250,00	250,00	
	250,00	250,00	250,00	250,00	
	250,00	250,00	250,00	250,00	
	250,00	250,00	250,00	250,00	
	250,00	250,00	250,00	250,00	
	250,00	250,00	250,00	250,00	
	250,00	250,00	250,00	250,00	
	250,00	250,00	250,00	250,00	
	250,00	250,00	250,00	250,00	
	250,00	250,00	250,00	250,00	
	250,00	250,00	250,00	250,00	
	250,00	250,00	250,00	250,00	
	250,00	250,00	250,00	250,00	
	250,00	250,00	250,00	250,00	
	250,00	250,00	250,00	250,00	
	250,00	250,00	250,00	250,00	
	250,00	250,00	250,00	250,00	
	250,00	250,00	250,00	250,00	
	250,00	250,00	250,00	250,00	
	250,00	250,00	250,00	250,00	
	250,00	250,00	250,00	250,00	
	250,00	250,00	250,00	250,00	
	250,00	250,00	250,00	250,00	
	250,00	250,00	250,00	250,00	
	250,00	250,00	250,00	250,00	
	250,00	250,00	250,00	250,00	
	250,00	250,00	250,00	250,00	
	250,00	250,00	250,00	250,00	
	250,00	250,00	250,00	250,00	
	250,00	250,00	250,00	250,00	
	250,00	250,00	250,00	250,00	
	250,00	250,00	250,00	250,00	
	250,00	250,00	250,00	250,00	
	250,00	250,00	250,00	250,00	
	250,00	250,00	250,00	250,00	
	250,00	250,00	250,00	250,00	
	250,00	250,00	250,00	250,00	
	250,00	250,00	250,00	250,00	
	250,00	250,00	250,00	250,00	
	250,00	250,00	250,00	250,00	
	250,00	250,00	250,00	250,00	
	250,00	250,00	250,00	250,00	
	250,00	250,00	250,00	250,00	
	250,00	250,00	250,00	250,00	
	250,00	250,00	250,00	250,00	
	250,00	250,00	250,00	250,00	
	250,00	250,00	250,00	250,00	
	250,00	250,00	250,00	250,00	
	250,00	250,00	250,00	250,00	
	250,00	250,00	250,00	250,00	
	250,00	250,00	250,00	250,00	
	250,00	250,00	250,00	250,00	
	250,00	250,00	250,00	250,00	
	250,00				

Il Direttore Capo della V. Divisione
F. Brambilla

16

19

D
Lot
de

MINISTERO DELLE FINANZE

Direzione Generale delle Imposte Dirette

SPECCHIO DELLA RISCOSSIONE

nel biennio del 1869 per l'Esercizio di detto anno

Propone che sia eletto
da una Sotto-Commissione,
la quale esaminerà il
disegno di legge pel riordina-
mento delle imposte dirette,
e riferisca al Comitato —

Accolla

Relazione alla proposta
di Legge sul riordinamento
delle imposte dirette

1

Signore

La legge che ho l'onore
di presentare oggi alle vostre deli-
berazioni risponde ad un bisogno
da voi sentito e formulato nell'ar-
re legge in un ordine del ges-
so da voi votato ed bisogno
cioè di riordinare e di porre
fra loro in armonia tutte le
imposte dirette. La diversità
delle forme ~~edette tradizionali~~
che è una delle principali
cause che vengono ad ostacola-
re l'istituzione di queste
imposte verrebbe per questa
legge a cessare. L'istituzione
di un sistema uniforme di
catasti fondiari in tutta l'Italia
mentre farebbe cessare
i molteplici inconvenienti che
~~dall'attuale sistema attualmente~~
~~si presentano in molte provincie d'Italia~~
avrebbe ancora il vantaggio di ~~permettere~~ assicurare in varie
parti d'Italia gli accertamenti
delle proprietà opera questa
di massimo interesse per la
private fortune.

derivano alla
questo ~~caso~~ dell'anno
per la insufficienza dei mezzi
ristruzione ~~invece~~ ~~attualmente~~
avrebbe ancora il vantaggio di

2

Per ciò che riguarda la
imposta sulle rendite della
ricchezza mobile io nego
con questa legge a purporri
dei provvedimenti che sem-
plicizzando e rendendo men
venatori i modi dell'esazione
riuscano a meglio assicurare
all'erario la riscossione della
tassa senza porre ai co-
tribuenti queste cause di
malcontento.

Raccomandando ai vostri
studi questa proposta di
legge per ottenermi o legioni
di esprimere la mia convin-
zione che questo assetto generale
e definitivo delle imposte dirette
sarebbe una delle parti più
importanti dell'opera ripara-
trice che ~~non~~ è scopo dei
nostri sforzi e che il paese
aspetta da noi.

Ministero delle Finanze

175
N. 241. A

95.
Agg. 175
Presentazione di Due Relazioni che con gli uniti prospetti mi pervennero dalla Direzione generale delle Imposte Dirette, sull'argomento impostandissimo della esazione dei tributi dipendenti da quel ramo d'amministrazione.
presente del Ministro alle Finanze
[Cantucci-Riguzzi]
Terminata nel 29. Maggio 1869.

La prima di queste Relazioni, in data del 30 Aprile scorso, concerne lo stato generale della riscossione delle imposte dirette al 31 Dicembre 1868, distintamente per ogni imposta e per ciascuna Provincia. La Direzione generale predetta, accennando le difficoltà incontrate per la completa formazione dei conti, indica i modi seguiti per superarle, e dimostra i risultati ottenuti. Accompañano queste relazioni quattro prospetti, cioè:

1. lo stato ricapitolativo della riscossione delle imposte dirette al 31 Dicembre 1868 (alleg. A)

- 2.^a lo stato della riscossione allo
stesso giorno dei residui esistenti
alla chiusura dell'esercizio 1867.
(alleg. B)
- 3.^a quello della riscossione per
l'esercizio del 1865 al 31 Dicem-
bre del medesimo anno (alleg. C)
- 4.^a il confronto dei residui del
1866 iscritti nella situazione de-
dicata 1868 - esercizio 1867 - con que-
li registrate nella situazione di
Maggio - stesso esercizio - (alleg. D)
- L'altra relazione in data del
18 Maggio corrente ha precipua-
mente per scopo di rilevare l'in-
fluenza che sulle restanze emer-
genti dalla prima relazione ho-
no potuto esercitare i diversi siste-
mi d'esazione finora mantenuti
in vigore nelle varie provincie del
Regno. Eloquentissime mi sem-
brano a questo riguardo le cifre del
ragguaglio dei resti del 1867 per
abitante e del confronto delle ri-
manenze delle imposte del 1868
con le quote maturate in quella
anno (alleg. A)

A complemento poi dei prospetti
allegati alla relazione del 30 Aprile
che precede, quella del 18 Maggio

corrente, è corredata di due nuovi
quadri riguardanti, l'uno le riscos-
sioni avvenute nel primo bimestre
di questo anno per l'esercizio del 1868
e degli anni precedenti (all. B),
e l'altro le riscossioni eseguite nel
lo stesso bimestre per l'esercizio del
l'anno corrente. (all. C)

Questi prospetti varranno a
dimostrare alla Camera quanto
sia fatto fin qui per migliorare
la contabilità delle imposte Dirette
e per ottenerne la regolare esazio-
ne, e quanto sia necessaria al con-
seguimento di quel fine la solle-
cita attuazione del sistema unico
di riscossione, che ebbe già il rap-
suffragio.

Ministero delle Finanze

Direzione Generale delle Imposte Dirette

Oggetto

Presentazione dello Stato
generale della Riscossione
delle Imposte Dirette al
31 Dicembre 1868.

Regione I. L. Ministro

Il sottoscritto ha l'onore di
presentare lo stato generale della
riscossione delle imposte dirette al
31 Dicembre 1868 distintamente per
ogni imposta e per ogni provincia.

Il quadro è diviso in due parti
[B. C.], una delle quali si riferisce
alla riscossione dei residui esistenti
alla chiusura dell'esercizio 1867 l'al-
tra alla esazione soltanto delle im-
poste iscritte nel Bilancio dell'anno
1868.

Le due parti poi sono riunite
in un Prospetto riassuntivo [A.]
da cui risultano le differenze fra le
somme che dovevano entrare nelle
Casse dello Stato e quelle che effetti-
vamente vi furono versate.

Difficoltà molterissime sono occorse
superare per giungere alla completa

formazione di questi conti, fra le quali non ultima quella proveniente dal sistema seguito in addietro di fare i versamenti nelle Tesorerie in modo complessivo, cioè senza la imputazione ad una imposta piuttosto che ad un'altra. Quel sistema fu cambiato in seguito ad accordi fra la Direzione Generale del Tesoro e quella delle Imposte Dirette; e furono già date istruzioni, che ora sono in osservanza, perchè i versamenti siano fatti direttamente per ciascuna imposta.

Perchè dunque si rendesse possibile di fare il conto generale della riscossione distintamente per ogni imposta era mestieri ritrovare la maniera di separare questi residui.

La separazione dove incominciarsi a riguardo di quelli che risultavano dalla situazione di Aprile 1818, per modo che sui conti del Maggio successivo venisse raggiunta la distinzione che si desiderava.

E la distinzione si ottenne nel

22

facendo separare i versamenti in proporzione delle effettive riscossioni.

Però si rese indispensabile di tornare con simili conteggi alcuni anni addietro, e ciò fu fatto col concorso della maggior parte degli Esattori.

Questa revisione di conti prese quindi il carattere di una vera e propria liquidazione, che mentre fu conclusa tenendo a calcolo da una parte l'ammontare dei ruoli dati in esazione, e dall'altra i versamenti condusse a rettificare non poche partite così a debito, come a credito degli Agenti della riscossione.

Ma per non trattenere soverchiamente l'attenzione di S. E. sopra questo argomento il referente si limita ad aggiungere che molti anni sono passato / D. / sono state notate per Provincia tutte le differenze riscontrate nei conti della riscossione, molte delle quali si devono attribuire a cause identiche a quelle accennate di sopra e ad altre cause che non si potrebbero minutamente descrivere senza

rendersi troppo prolissi?

Con lo stato recapitolativo della
riscossione è rimasto dimostrato
che al 31 Dicembre 1868 restavano a
versarsi nelle Casse del Regno / non
conteggiate le deduzioni per quote
inesigibili; aggi ecc. ecc. / L. 137, 78, 56,
ora devonsi aggiungere che quella som-
ma forma debito agli Esattori di
ogni categoria nelle proporzioni a
ciascuno di essi attribuite nell'Al-
cunominativo espressamente compe-
lato, e che si conserva presso la Dire-
zione Generale delle Imposte Dirette.
Non occorre dire che l'ammontare di
questo Censo descrittivo di debiti degli
Esattori corrisponde perfettamente alla
somma indicata di sopra, la quale
non è altro che l'estremo risultato
delle due dimostrazioni rinviate per
Province.

Ad evitare poi qualunque men-
te spatta interpretazione sulla
qualifica di debiti che si attribuisce
ai risii in formanti carico degli

Agenti alla fine del 1868, è bene che si
sappia, che i detti resti costituirebbero
un vero e proprio Debito di quelli
tra detti Agenti che hanno l'obbligo
del non riscosso per riscosso; mentre
rispetto agli altri formano Debito per
quella parte soltanto che rappresenta
la differenza tra le somme effettiva-
mente riposse dai Contribuenti e
quelle versate sulle pubbliche Casse,
poiché di ogni restante, in vero Debito,
vi sono i contribuenti medesimi.

Appena poi vi sarebbe bisogno
di avvertire che le somme che secondo
la fatta liquidazione formano adesso
il carico residuale degli Agenti della
riscossione al 31 Dicembre 1868 dovran-
no in progresso di tempo andar sog-
gette a qualche variazione sia per
effetto della sostituzione dei ruoli
definitivi a quelli provvisori, sia per
la liquidazione di oggi e di quante
inavvitabili, sia per la parificazione
dei versamenti da farsi col Cepso,
sia infine per altre variazioni che

13,

ora non è stato di provvedere.

Questa osservazione è sembrata necessaria onde prevenire gli obbietti che potrebbero farsi intorno alla esattezza della operazione testè compiuta; la quale fu fatta con tutta la precisione consentita dalla specialità degli elementi contabili coi quali ha dovuto essere eseguita e dalle vicende cui è andata soggetta in Italia l'amministrazione dei Tributi Diretti.

Adesso si ha ciò che finora non si era potuto conseguire, cioè una contabilità per la quale è dato formare un concetto abbastanza esatto del procedimento della riscossione delle imposte, e che presenta la posizione di ogni Agente verso lo Stato al termine dell'anno 1868, dopo che fu impostato un Registro generale nel quale sono aperti tanti conti quanti sono gli Agenti della Riscossione, e fu intanto dato debito ad ognuno di essi dell'ammontare dei rimborsi verificatisi a quella epoca.

DD

per continuarvi la scritturazione di
tutte quelle partite di cui dovranno
addebitarsi e accreditarsi non tanto
in dipendenza della riscossione della
quota d'imposta dell'Esercizio 1868. di
cui alla fine di detto anno non era
scaduto il versamento, quanto per
conseguire ovunque sia il caso la corre-
zione dei residui finora constatati.

Se qui si è arrestato l'impianto
della contabilità delle Imposte Dirette,
poiché fissata la massima di tenere
affatto separata la scrittura degli an-
tichi residui da quella concernente
la riscossione dell'Esercizio ora incomin-
ciato e di quelli futuri, sono state det-
tate istruzioni e dati i modelli alle
Direzioni Compartimentali per che
si tengano in evidenza i conti della
riscossione del 1869. Distintamente
per ogni agente e per ogni Capra in-
quisita che tutte le volte che si ne
presenti la necessità si possa con-
servire il vero e fatto adempimento e
perché l'Amministrazione Centrale

propria alla sua volta riassumerne
i risultati nei campi espressamente
aperti nei suoi Uffici.

Questa separazione tra i conti
vecchi e quelli nuovi è della magge-
ra necessità, imperocchè le inusate
terre e le coniezioni del passato non
potessero innestarsi e riprovarsi sul
le nuove contabilità, non solamente
impedirebbero di conoscere lo stato
delle cose che si riferisce al tempo decor-
so, ma non si potrebbero nemmeno
riformarsi un concetto esatto di
quello che si fa al presente ed all'ave-
nire.

Ed allora quando si dovrà dar
mano all'impostazione della con-
dibilità a partita doppia sul modo
appunto prescritto dalla Legge già
approvata dal Parlamento del Parla-
mento Nazionale, saranno scompar-
se quelle difficoltà che finora avreb-
bero assolutamente impedito l'attu-
zione di così importante riforma, po-
sichè i metodi di scrittura cui

allude quella legge, reclamando anzi
tutto il perfetto assetto della conta-
bilità, dimostrare dell'Amministrazione
cui devono applicarsi.

Ora gettando una rapida occhiata
sul procedimento della riscossione
nel corso dell'anno 1868 per l'Esercizio
stesso si trova che le quote scadute
alla fine di detto anno ammontano a
L. 139, 652, 334.08., di che in conto di
quella somma furono versate nelle
pubbliche casse L. 102, 808, 953.49, re-
stando così a riscuotersi o versarsi
altre L. 36, 843, 180.59. Da cui dedotto
l'ammontare degli aggi, delle quote
insigibili, indebitate, esenzioni, ed altri
abbuoni ne consegue che l'arretrato
dell'annata si limiterebbe a Lire
24, 860, 419.76.

Questo estremo risultanza con-
siderata in relazione all'ammontare
del carico ovvero delle quote sedente
non comparisce così spaventoso, e per-
gioco non dubbio incizio dell'avvia-
mento ad uno stato normale della

D 28

riscossione Dei Tributi Diretti.
Potrebbe per avventura sog-
gerre l'arretrato in L. 75, 392, 524.
Degli Esercizi precedenti al 1867
e d'uopo considerare che in que-
sta somma è compreso per L. 61, 117, 504
il resto dell'imposta sui redditi di
ricchezza mobile la di cui riscossione
ha incontrato in passato gravissime
difficoltà, e bisogna pure avvertire
che sopra i residui della riscossione
di tutte le imposte alla fine
dell'Esercizio 1867, cioè alla fine del
Settembre 1868, in L. 116, 339, 644. 93, si
incontrano nei soli tre mesi suc-
cessivi in tutto Dicembre L. 17, 397, 939. 00
delle quali L. 10, 864, 770. 71. si riferisce
all'arretrato della Ricchezza mobile.
Fienze il 30 Aprile 1869.

Il Direttore Generale
Piretti